

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021

512/2021/R/GAS

**RIASSETTO DELL' ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA E USCITA DELLA
RETE DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, recante norme comuni relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito: direttiva MID);
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, in materia di infrastrutture energetiche transeuropee;
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un Codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (di seguito: Codice BAL);
- il Regolamento (UE) 460/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (di seguito: Codice TAR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 22/07);
- il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, come convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166 (di seguito: decreto-legge 135/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84 (di seguito: decreto legislativo 84/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 aprile 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93;

- la normativa tecnica nazionale UNI (Ente Italiano di Unificazione), ed in particolare le norme UNI 9167-3:2020, UNI 9571-2:2017, gli standard ISO (*International Organization for Standardization*) ed EN (*European Norm*) e le raccomandazioni OIML (*International Organization of Legal Metrology*), applicabili in materia di misura del gas naturale;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 settembre 2005, 185/05 (di seguito: deliberazione 185/2005);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 82/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2018, 639/2018/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 114/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 5PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 201/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 201/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 522/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQTG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 569/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 569/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 569/2020/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 giugno 2017, 413/2017/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 413/2017/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 512/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 512/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 203/2019/R/GAS;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 22 aprile 2021, 167/2021/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 167/2021/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 84/16, di recepimento della direttiva MID, modificando il decreto legislativo 22/07, dispone norme in materia di strumenti di misura utilizzati per scopi commerciali e con usi metrico-legali (di seguito: Metrologia Legale), specificando regole tecniche certe e condivise (prove e limiti di accettabilità) per 10 tipologie di strumenti, tra cui gli impianti di misura del gas e i dispositivi di conversione del volume; in particolare, il decreto sancisce un nuovo approccio per la dichiarazione di conformità, imponendo requisiti essenziali definiti e collegati alla tipologia della misura e alle sue prestazioni piuttosto che alle caratteristiche costruttive e tecnologiche degli strumenti;
- il decreto-legge 135/09 ha stabilito la non applicazione delle norme in materia di Metrologia Legale ai sistemi di misura relativi a: (i) immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, (ii) esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, (iii) interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e (iv) produzione nazionale di idrocarburi; tale decreto, in particolare, ha escluso dall'applicazione della normativa della Metrologia Legale i sistemi di misura presso le cabine REMI delle reti di distribuzione interconnesse con la rete nazionale e regionale di trasporto;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 aprile 2010 disciplina i criteri di realizzazione e gestione dei sistemi di misura nel caso di produzioni nazionali;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010 *“disciplina le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas sul mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotte, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio”*; il decreto pertanto riguarda gli impianti di misura installati su: (i) punti di ingresso nella rete nazionale dei gasdotti per l'importazione del gas naturale, tramite gasdotto o terminale di Gnl, (ii) punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti per l'esportazione del gas naturale, (iii) punti di consegna e riconsegna del gas per gli stoccaggi di gas naturale e (iv) punti di interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010 attribuisce all'impresa maggiore di trasporto responsabilità in materia di raccolta, aggiornamento e organizzazione dei dati e delle informazioni degli impianti di misura installati nelle infrastrutture del sistema del gas, nonché di monitoraggio dei programmi dei controlli di esercizio, segnalando tempestivamente al Ministero e all'Autorità eventuali criticità;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 aprile 2017, n. 93 stabilisce regole e i requisiti per i controlli periodici sugli strumenti di misura, distinguendo in particolare tra verifica periodica, controlli casuali o a richiesta, vigilanza;

- con la deliberazione 82/2017/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PRT);
- in sede di avvio del procedimento per il 5PRT, l’Autorità ha evidenziato l’opportunità di procedere ad un riordino dell’assetto e delle responsabilità nello svolgimento dell’attività di misura sull’intero perimetro del trasporto del gas naturale e di definire i requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi dei sistemi di misura nei punti di ingresso e di uscita su tali reti, al fine di rendere disponibili tempestivamente dati di misura affidabili per un’efficiente gestione del servizio di bilanciamento;
- nell’ambito del documento per la consultazione 413/2017/R/GAS, recante le principali linee di intervento per la riforma dei criteri di regolazione tariffaria del trasporto gas per il 5PRT, l’Autorità ha evidenziato:
 - a) l’opportunità che la definizione dei requisiti minimi dei sistemi di misura fosse inclusa in un più ampio processo di riforma degli assetti del servizio, ridefinendo i relativi ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti e introducendo opportuni meccanismi incentivanti in capo ai soggetti titolari degli impianti, da applicare nei casi di mancato rispetto dei requisiti;
 - b) la possibilità di trasferire, su istanza del cliente finale, la titolarità degli impianti di misura del punto di riconsegna al gestore del sistema di trasporto, con la conseguente necessità di definire una articolazione tariffaria differenziata tra clienti finali che hanno ceduto la titolarità dell’impianto e clienti finali che invece ne hanno mantenuto la titolarità;
- con il documento per la consultazione 512/2018/R/GAS, recante gli orientamenti finali sui criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 5PRT, l’Autorità, tenendo conto di quanto già prospettato nel documento per la consultazione 413/2017/R/GAS in relazione alla definizione di un’articolazione tariffaria dell’attività di misura, ha sottoposto a consultazione l’introduzione di misure volte ad assicurare, per i clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, la neutralità tra mantenere la proprietà dell’impianto o cederne la titolarità all’impresa di trasporto, attraverso l’introduzione di una specifica componente tariffaria applicata nei punti di riconsegna dei clienti finali in cui la titolarità dell’impianto è in capo all’impresa di trasporto, a copertura dei costi connessi alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura presso i clienti finali;
- con la deliberazione 114/2019/R/GAS, recante i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il 5PRT, l’Autorità ha confermato le previsioni formulate nell’ambito del documento per la consultazione 512/2018/R/GAS, introducendo una specifica componente tariffaria a copertura dei costi connessi alle attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura applicata nei punti di riconsegna dei clienti finali in cui la titolarità dell’impianto di misura è in capo all’impresa di trasporto;
- con la medesima deliberazione 114/2019/R/GAS, l’Autorità ha altresì rimandato la definizione di previsioni regolatorie per il riassetto dell’attività di misura del gas naturale in esito a specifiche consultazioni;

- con la deliberazione 201/2019/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di trasporto per l'anno 2020, l'Autorità ha dato mandato alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, in collaborazione con la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, di fare approfondimenti sul riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto;
- con la deliberazione 522/2019/R/GAS, l'Autorità ha evidenziato come il riassetto dell'attività di misura debba perseguire anche l'obiettivo generale di ridurre il livello del gas non contabilizzato sulla rete di trasporto (GNC), garantendo che le misure del gas in entrata e uscita rispondano a predefiniti canoni di accuratezza ed affidabilità attraverso una responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti, e ha definito i principi generali per il riassetto dell'attività di misura sull'intero perimetro della rete di trasporto del gas, quali:
 - a) la revisione delle responsabilità dell'attività di misura, attribuendo a Snam Rete Gas S.p.A. (in qualità di impresa maggiore di trasporto) la responsabilità dell'attività di *meter reading* sull'intero perimetro del trasporto del gas naturale, indipendentemente dalla titolarità dell'impianto di misura;
 - b) l'individuazione di requisiti minimi impiantistici, prestazionali e manutentivi degli impianti di misura e definizione di standard di qualità del servizio, al fine di garantire il rafforzamento dell'accuratezza e dell'affidabilità delle misure rilevate;
 - c) l'obbligo per i titolari degli impianti di misura di garantire la conformità a predefiniti standard di qualità del servizio, con oneri a proprio carico;
 - d) la facoltà, per i clienti finali titolari dell'impianto di misura, di cedere (a titolo oneroso) l'impianto all'impresa di trasporto, con la conseguente applicazione presso il relativo punto di riconsegna di uno specifico corrispettivo per l'attività di *metering* svolta dall'impresa di trasporto, come già previsto con deliberazione 114/2019/R/GAS;
 - e) l'attribuzione all'impresa maggiori di trasporto dei compiti di:
 - (i) monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio, con periodicità, contenuti e modalità da definire nell'ambito del Codice di rete;
 - (ii) verifiche sugli impianti di misura;
 - f) l'introduzione di un segnale economico per la corretta conduzione degli impianti di misura, attraverso l'applicazione di un corrispettivo che rifletta i c.d. costi di mancato adeguamento ai punti di riconsegna (sia verso clienti finali che verso reti di distribuzione) per i quali l'attività di misura non viene svolta nel rispetto degli standard di qualità;
- nella medesima deliberazione 522/2019/R/GAS l'Autorità ha evidenziato la necessità di valutare ulteriori aspetti di natura operativa e ha dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di sottoporre a consultazione pubblica un documento con le linee operative di intervento per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto (di seguito: Linee operative), tenendo conto degli obiettivi e dei principi del riassetto dall'attività individuati dall'Autorità; l'Autorità ha inoltre prospettato, già in tale sede, l'opportunità di condurre un'ulteriore fase di

consultazione degli orientamenti finali, e di sviluppare gli eventuali ulteriori approfondimenti che dovessero rendersi necessari;

- in data 27 maggio 2020, l'impresa maggiore di trasporto ha avviato la procedura di consultazione pubblica delle Linee operative, con termine per l'invio delle osservazioni 13 luglio 2020; in data 3 luglio 2020, ha inoltre organizzato una sessione pubblica di presentazione dei contenuti delle Linee operative a tutti i soggetti interessati; gli esiti della consultazione sono stati trasmessi all'Autorità in data 31 luglio 2020;
- con la deliberazione 569/2020/R/GAS, con cui è stata disposta una revisione dei criteri di riconoscimento del GNC, l'Autorità ha previsto che, in esito al riassetto dell'attività di misura, si proceda ad un'ulteriore revisione dei livelli di compartecipazione, tra imprese di trasporto e utenti, ai rischi derivanti dalle oscillazioni di GNC.

CONSIDERATO CHE:

- con il documento di consultazione 167/2021/R/GAS, sono stati presentati gli orientamenti finali per il riassetto dell'attività di misura nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto del gas, nell'ambito degli obiettivi e dei principi generali di cui alla deliberazione 522/2019/R/GAS e tenendo conto delle Linee operative di intervento consultate dall'impresa maggiore di trasporto e degli esiti di tale consultazione;
- con riferimento al **riassetto dei ruoli e responsabilità** dei soggetti coinvolti, gli orientamenti finali prevedono:
 - a) la conferma dell'attribuzione della responsabilità dell'attività di *metering* a ciascun titolare dell'impianto di misura e dell'attività di *meter reading* a ciascuna impresa di trasporto, in coerenza con il vigente assetto di responsabilità;
 - b) il rafforzamento, anche tenendo conto della responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto in materia di bilanciamento commerciale, dei livelli di servizio relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure a favore dell'impresa maggiore, nonché il riconoscimento a quest'ultima del diritto/dovere di accedere direttamente ai dati di misura del gas di ciascun impianto sulla rete; inoltre, che l'eventuale installazione di *Remote Intelligent Unit* (RIU) non sia un'opzione vincolante ma rimanga una scelta dei soggetti responsabili dell'attività di *meter reading*;
 - c) la conferma della possibilità, per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, di cedere la titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto su cui l'impianto risulta connesso, e la conseguente applicazione di un corrispettivo a copertura dei costi per l'attività di *metering* presso i clienti finali svolta dall'impresa di trasporto;
- con riferimento a **requisiti e standard di qualità del servizio di misura**, gli orientamenti finali prevedono:
 - a) la definizione di requisiti minimi, basati sulla normativa tecnica applicabile, e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti all'attività di *metering*;

- b) l'introduzione di standard di qualità del servizio di misura per l'attività di *metering* e il rafforzamento degli standard per l'attività di *meter reading*, anche attraverso la previsione di specifici standard applicati alle imprese di trasporto in relazione alla trasmissione delle informazioni verso l'impresa maggiore di trasporto;
- c) l'introduzione di un sistema di incentivazione al rispetto degli standard di qualità del servizio di misura (e non anche dei requisiti minimi), attraverso corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio per quanto riguarda l'attività di *metering* e da indennizzi e penalità per l'attività di *meter reading*;
- d) il dimensionamento dei corrispettivi economici per il mancato rispetto degli standard del servizio sulla base dei costi per il sistema di trasporto derivanti da errori di misura (nell'ipotesi in cui tali errori causino un danno al sistema), e quindi in funzione del prezzo del gas e dei quantitativi di gas rappresentativi dell'errore di misura;
- e) l'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di servizio al titolare dell'impianto di misura da parte delle imprese di trasporto alla cui rete l'impianto risulta connesso;
- f) una maggiorazione del 30% dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi e una speculare riduzione in caso di rispetto di requisiti ottimali;
- g) l'attribuzione all'impresa maggiore di trasporto del compito di effettuare ispezioni *in loco* a campione, anche sugli impianti relativi alle reti di altre imprese di trasporto, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e agli standard di qualità, specialmente nei casi di maggiori criticità;
- con riferimento **al censimento impiantistico, al monitoraggio del rispetto degli standard e dei requisiti minimi e/o ottimali e ai piani di adeguamento**, gli orientamenti finali prevedono:
 - a) l'opportunità di procedere ad un censimento degli impianti di misura, effettuato da ciascuna impresa di trasporto sul perimetro della propria rete, finalizzato a raccogliere informazioni sulla consistenza degli impianti e a verificare l'eventuale intenzione da parte del titolare dell'impianto di cedere l'impianto all'impresa di trasporto cui l'impianto risulta connesso;
 - b) rispetto alla cessione dell'impianto di misura, che la volontà di cessione sia espressa in modo non vincolante nell'ambito del censimento impiantistico, fatta salva la possibilità di manifestare tale volontà anche in un momento successivo;
 - c) l'opportunità di raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli impianti di misura in un unico *database* (di seguito richiamato come "portale impianti di misura"), accessibile tramite un portale reso disponibile dall'impresa maggiore di trasporto, messo anche a disposizione delle altre imprese di trasporto per quanto di loro competenza;
 - d) l'attribuzione a ciascuna impresa di trasporto del compito di monitorare il rispetto degli standard di qualità del servizio e dei requisiti minimi e/o ottimali con riferimento agli impianti connessi alla propria rete, e di rendere disponibili gli esiti del monitoraggio nell'ambito del portale impianti di misura;

- e) la previsione che ciascun soggetto regolato dei settori infrastrutturali definisca un proprio piano di adeguamento degli impianti nella propria titolarità, anche con riferimento agli impianti per i quali sia prevista l'acquisizione sulla base dell'interesse manifestato dai clienti finali; e che tale adeguamento avvenga secondo un principio di gradualità, dando priorità agli impianti più significativi in termini di potenziali errori nella rilevazione del dato di misura;
- f) l'introduzione di un sistema che incentivi l'impresa maggiore di trasporto ad effettuare ispezioni *in loco* sugli impianti, attraverso la definizione di un livello di ispezioni minimo annuale e di un premio/una penale in caso di superamento/mancato raggiungimento di tale livello minimo;
- con riferimento agli **aspetti tariffari**, gli orientamenti finali prevedono:
 - a) la conferma dell'impianto tariffario di cui alla RTTG, che prevede un corrispettivo CM^T a copertura dei costi relativi alle attività di *meter reading* e dei costi di *metering* sui punti nella diretta responsabilità dell'impresa di trasporto, e un corrispettivo CM^{CF} a copertura dei costi connessi alle attività di *metering* degli impianti di misura presso i clienti finali svolte dall'impresa di trasporto;
 - b) la possibilità di introdurre una differenziazione del corrispettivo CM^{CF} in funzione della dimensione dell'impianto eventualmente distinguendo, in coerenza con gli standard di servizio, tra sistemi di misura con una portata maggiore o minore di 30.000 Sm³/h; in ogni caso, che eventuali modifiche significative del quadro regolatorio relativo al 5PRT definito con deliberazione 114/2019/R/GAS, siano consultate secondo le modalità previste dal Codice TAR e potrebbero pertanto essere ricomprese nel processo di definizione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT;
 - c) la possibilità di concedere, ai clienti finali che cedono la titolarità dell'impianto, una riduzione del corrispettivo CM^{CF} pari al 50% per un determinato periodo di tempo, ipotizzabile pari a 4 anni; ciò anche al fine di favorire il processo di cessione degli impianti di misura alle imprese di trasporto;
 - d) la valutazione della necessità di rivedere le disposizioni in materia di separazione contabile di cui al TIUC, al fine di suddividere l'attività di misura nelle attività di *metering* e *meter reading*;
 - e) la valorizzazione ai fini tariffari degli *asset* di misura ceduti dai clienti finali all'impresa di trasporto secondo il criterio del costo storico rivalutato, al netto della quota già deprecata sulla base dell'ammortamento determinato in applicazione della vita utile regolatoria (e non, ove eventualmente diverso, il costo di cessione); nei casi di indisponibilità del valore di costo storico di prima iscrizione a bilancio, l'adozione di un criterio di riconoscimento del costo di investimento basato sui costi storici medi di impianti confrontabili, secondo una stima presentata dall'impresa di trasporto e adeguatamente supportata da evidenza empirica;
- con riferimento alle **tempistiche di implementazione**, gli orientamenti finali prevedono:

- a) entro il 31 dicembre 2021, la conclusione del processo di adeguamento dei Codici di rete delle imprese di trasporto e del censimento impiantistico degli impianti di misura;
- b) la decorrenza del monitoraggio degli standard di servizio dal 1 gennaio 2022;
- c) la decorrenza dell'applicazione del sistema di incentivazione al rispetto degli standard di qualità dal 1 gennaio 2023 (con previsione di ulteriori 6 mesi di proroga per il corrispettivo per mancato rispetto della *rangeability*);
- in data 7 giugno 2021, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità ha organizzato una sessione pubblica, con modalità telematica, di presentazione del documento per la consultazione 167/2021/R/GAS.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL RIASSETTO DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI:

- in relazione al **perimetro e alla definizione delle attività**, sono state rilevate criticità in merito alla previsione che l'attività di *metering* ricomprenda anche la progettazione dell'impianto, le attività di documentazione e registrazione dei dati di volume e dei parametri di qualità del gas, nonché le modalità per la loro messa a disposizione dell'esercente il servizio di *meter reading*; ciò in quanto tale definizione andrebbe oltre le previsioni regolatorie attualmente in vigore, e sarebbe eventualmente condivisibile esclusivamente in relazione agli impianti di nuova realizzazione;
- sulla **responsabilità dell'attività di *meter reading***:
 - a) si registra una diffusa condivisione circa l'assetto di responsabilità prospettato dall'Autorità;
 - b) alcuni soggetti preferirebbero tuttavia una maggiore centralizzazione di tale attività in capo all'impresa maggiore di trasporto, anche finalizzata alla standardizzazione dei processi e dei flussi informativi, come ad esempio in via esemplificativa e non esaustiva, quelli relativi ai verbali di misura; ciò consentirebbe, tra l'altro, una riduzione degli oneri derivanti dall'attuale gestione non omogenea di protocolli e processi di comunicazione dei dati da parte delle varie imprese di trasporto;
 - c) alcuni soggetti hanno chiesto inoltre che l'impresa maggiore di trasporto sia l'unico interlocutore nei casi di reclami e/o contenziosi, salva la possibilità di rivalersi nei confronti delle altre imprese di trasporto qualora la contestazione sia riconducibile ad attività e punti di misura nella responsabilità di quest'ultime;
 - d) l'impresa maggiore ha ribadito l'opportunità di mantenere una chiara corrispondenza tra la responsabilità dell'attività e la proprietà degli *asset* funzionali al suo svolgimento e, pertanto, è favorevole alla possibilità che l'impresa di trasporto, responsabile del *meter reading*, installi apparecchiature di telelettura di proprietà;
 - e) con riferimento ai punti di interconnessione tra l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto, l'impresa maggiore ha indicato che la responsabilità dell'attività di *meter reading* dovrebbe ricadere sull'impresa di trasporto titolare dell'impianto di telelettura, prevedendo nel caso l'applicazione degli obblighi e

degli standard di qualità del servizio per la messa a disposizione dei dati all'impresa maggiore di trasporto e la possibilità per quest'ultima di accedere direttamente ai dati di misura dell'impianto;

- con specifico riferimento alla **messa a disposizione dei dati di misura**:
 - a) con riferimento alla possibilità per l'impresa maggiore di accedere direttamente ai dati di misura, è stata evidenziata l'opportunità di chiarire se il sistema di misura, nei casi in cui la responsabilità del *meter reading* sia in capo ad un'altra impresa di trasporto, debba avere un doppio canale di comunicazione dedicato;
 - b) è stata sottolineata l'importanza che i dati di misura rimangano pienamente disponibili e fruibili, con tempestività, per i soggetti che hanno eventualmente ceduto gli impianti; in particolare dovrebbe garantirsi, oltre alla possibilità di telelettura dei dati di volume, anche l'accesso in continuo ad informazioni rilevanti quali l'*output* del gascromatografo (GC) delle unità di generazione ai fini del rispetto degli obblighi del sistema di *Emission Trading*; a tal proposito è stato evidenziato come i dati di misura siano indispensabili anche per finalità di sicurezza (ad esempio nell'ambito della gestione degli impianti termoelettrici) e l'accuratezza della gestione della misura sia strategica per alcuni clienti finali e necessiti di ampia trasparenza; di contro, l'impresa maggiore di trasporto ha evidenziato che non tutti i dati di misura sono di interesse del titolare e l'ambito dei dati, le tempistiche e le modalità di trasmissione possano essere regolate negli accordi di messa a disposizione dei dati di cui al Codice di rete;
 - c) un'impresa di distribuzione ha richiesto che sia garantita la messa a disposizione tempestiva dei dati a tutti i soggetti interessati e non solo agli Utenti del Bilanciamento (UdB) e ai clienti finali;
 - d) tale impresa ha inoltre evidenziato l'opportunità che le imprese di distribuzione siano coinvolte nel processo di individuazione delle modalità di ricostruzione e profilazione dei consumi più aderenti alle effettive dinamiche di prelievo (così da evitare il ricorso al criterio *pro-die*), proponendo di: (i) anticipare la data entro cui le imprese di trasporto trasmettono alle imprese di distribuzione, mediante lo specifico flusso informatico già in uso, i dati di misura dei volumi di gas immessi in cabina (auspicabilmente intorno al 3° giorno del mese successivo), anche al fine di gestire in modo più efficiente il processo di fatturazione; (ii) definire più dettagliatamente il processo per le eventuali richieste di modifica dei verbali di misura, ampliando il novero dei casi in cui è possibile formulare tale istanza;
 - e) ferma restando la possibilità dell'impresa maggiore, in qualità di responsabile del servizio di bilanciamento (RdB), di accedere direttamente alle misure rilevate dagli impianti di misura sotto la responsabilità delle altre imprese di trasporto, è stata evidenziata l'importanza che il dato di misura raccolto dalle imprese di trasporto, in qualità di responsabili del *meter reading*, rimanga l'unico riferimento per la contabilizzazione finale del gas nonché il dato ufficiale da mettere a disposizione degli altri operatori; al riguardo, alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità di chiarire le modalità di accesso ai dati di misura da parte dell'impresa maggiore di trasporto, con particolare riferimento alla previsione di "accesso diretto";

- f) l'impresa maggiore ha sottolineato come gli impianti di telelettura debbano rispettare opportuni protocolli di comunicazione definiti dalle imprese di trasporto al fine di consentire loro l'acquisizione del dato e, per quanto concerne l'accesso diretto ai dati di misura rilevati anche attraverso i sistemi di telelettura delle altre imprese di trasporto, ha richiesto che queste ultime si dotino degli opportuni protocolli di comunicazione che saranno individuati dalla stessa impresa maggiore al fine di consentire a quest'ultima la raccolta delle informazioni; inoltre, ha rilevato come, nel caso di mancata installazione da parte del titolare degli apparati necessari per la telelettura, debba essere quest'ultimo a indennizzare gli utenti;
- g) alcuni soggetti hanno evidenziato come le modalità di messa a disposizione dei dati dovrebbero trovare declinazione univoca all'interno dei Codici di rete delle imprese di trasporto, che dovrebbero disciplinare anche la standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di trasporto ed operatori, come nel caso dei verbali di misura emessi dalle imprese di trasporto;
- sulla **cessione dell'impianto di misura** all'impresa di trasporto:
 - a) sono state espresse, da parte delle imprese di distribuzione del gas, posizioni contrastanti sull'opportunità di prevedere la possibilità di cessione degli impianti di misura anche per le imprese di distribuzione stesse;
 - b) l'impresa maggiore di trasporto ha evidenziato la necessità, per l'impresa di trasporto, di poter rifiutare l'acquisizione dell'impianto, qualora non le sia garantito l'effettivo diritto di accesso sulle aree in cui l'impianto è ubicato; di contro, alcuni soggetti hanno sottolineato l'opportunità di escludere la possibilità per l'impresa di trasporto di rifiutare l'acquisizione, anche in presenza dei predetti elementi ostativi;
 - c) è stata evidenziata la necessità di chiarire da quale momento l'impresa di trasporto diventi titolare dell'attività di *metering*, sollevando il precedente titolare, e la decorrenza dell'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità;
 - d) è stata sottolineata l'opportunità di demandare alle parti (cedente e cessionario), in caso di cessione dell'impianto di misura all'impresa di trasporto, la definizione di un disciplinare che regoli le modalità di accesso all'impianto, anche ipotizzando soluzioni differenti dal riconoscimento di una servitù, al fine di evitare interferenze con le attività produttive del cliente finale;
 - e) è stata inoltre sottolineata l'importanza che l'impresa di trasporto informi il precedente titolare degli interventi prospettici sull'impianto e assicuri la piena e tempestiva disponibilità e fruibilità dei dati di misura.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO A REQUISITI E STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA:

- alcuni operatori, prevalentemente imprese di distribuzione, hanno evidenziato criticità in relazione all'applicazione di maggiorazioni dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di servizio in caso di non conformità degli impianti ai requisiti minimi;

ciò in quanto tale previsione renderebbe di fatto i **requisiti minimi vincolanti** anche per quegli impianti che, pur realizzati in coerenza con la normativa tecnica vigente all'epoca della loro realizzazione, risultano ad oggi non adeguati rispetto alla normativa intervenuta successivamente (e potrebbero dunque non rispettare necessariamente i requisiti minimi); di contro, altri soggetti hanno invece espresso apprezzamento sull'opportunità di rafforzare i segnali economici in funzione del rispetto o meno di requisiti minimi/ottimali;

- alcuni soggetti chiedono che gli indicatori di qualità per il *metering* siano **differenziati a seconda della tipologia di punto di riconsegna e dell'attività sottesa**;
- diversi soggetti hanno manifestato l'opportunità che siano introdotte **cause esimenti** (quali ad esempio la forza maggiore, la responsabilità di terzi, le tempistiche per la fornitura di ricambi per riparazione dello strumento) dalla responsabilità del mancato rispetto degli standard di qualità, che il soggetto possa far valere, previa opportuna documentazione, qualora si verificano eventi non riconducibili alla sua responsabilità, con particolare riferimento alle attività di manutenzione straordinaria degli impianti;
- similmente a quanto riportato al precedente punto, e considerata l'inclusione degli apparati per la trasmissione dei dati nell'ambito del *metering*, di responsabilità del titolare dell'impianto, le imprese di trasporto, responsabili del *meter reading*, hanno sottolineato la necessità di scomputare dal calcolo dei livelli di servizio del *meter reading* le misure che il titolare non ha reso disponibili;
- in relazione agli **specifici requisiti minimi e ottimali**:
 - a) l'impresa maggiore propone di estendere l'applicazione del requisito ottimale IM3 "Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo" agli impianti con Qero compresa tra 4.000 e 30.000 Sm³/h che siano dotati di più contatori, in quanto comunque caratterizzati da consumi significativi;
 - b) rispetto ai requisiti per i sistemi di misura della qualità del gas:
 - (i) numerosi soggetti hanno segnalato la necessità di prevedere la misura del tenore di idrogeno, in considerazione del probabile futuro *blending* di gas naturale con basse percentuali di idrogeno nelle reti di trasporto e di distribuzione; a tal proposito, è stata anche evidenziata la necessità di prevedere che i requisiti e gli standard possano subire variazioni in quanto gli attuali impianti di misura potrebbero non funzionare adeguatamente con più alte quantità di gas diversi dal gas naturale;
 - (ii) è stato richiesto di chiarire se siano applicabili le previsioni del Codice di rete in materia di modalità e tempistiche per la trasmissione dei dati di misura e di modalità di installazione e gestione degli impianti di cui all'Allegato 11/B del Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, nonché se l'utilizzo del gascromatografo debba essere dedicato esclusivamente all'analisi della qualità del gas prelevato dalla rete di trasporto;

- (iii) è stato richiesto di chiarire la responsabilità dell'aggiornamento dei dati della qualità;
- (iv) l'impresa maggiore evidenzia l'opportunità di mantenere, come requisito prestazionale minimo riferito agli strumenti di misura della qualità (PR4), quello già attualmente previsto nel Codice di rete (MPE pari a 0,5%), al fine di evitare una riduzione dell'accuratezza dei dati di qualità nel nuovo regime rispetto all'attuale, eliminando di conseguenza il relativo requisito ottimale; un soggetto ha evidenziato, in particolare, come i dati rilevati da convertitori di volumi non conformi alla norma UNI 11629:2020, siano poco attendibili e trasmessi con un protocollo che non dispone di meccanismi di riservatezza e autenticità, e di conseguenza il loro utilizzo possa potenzialmente compromettere l'intero impianto regolatorio pensato dall'Autorità;
- c) con specifico riferimento all'aggiornamento dei dati della qualità da remoto (in relazione al requisito IM8), l'impresa maggiore di trasporto:
 - (i) segnala come tale attività potrebbe non essere effettuabile a causa dell'inadeguatezza / assenza o dell'indisponibilità / malfunzionamento dei dispositivi per la misura automatizzata in capo al responsabile dell'attività di *metering* (*flow computer*/convertitore) o degli apparati per la trasmissione del dato; l'impresa maggiore ritiene che, nei casi in cui non siano presenti strumenti di analisi della qualità *in loco*, dovrebbe essere previsto l'obbligo per il responsabile dell'attività di *metering* di aggiornare manualmente i dati, secondo le tempistiche previste dal Codice di rete;
 - (ii) evidenzia l'opportunità di prevedere (nei casi in cui non fosse possibile aggiornare i dati qualità da remoto) una post-elaborazione dei dati di misura da parte dell'impresa di trasporto, applicando i parametri di qualità del gas rilevati, al fine di disporre di una misura maggiormente accurata;
- d) con riferimento al dispositivo di riserva, un operatore evidenzia la necessità di specificare se anche i dispositivi di portata compresa tra 200 e 1.200 Sm³/h debbano essere automatizzati e teleleggibili;
- e) per quanto riguarda le conferme metrologiche intermedie:
 - (i) è stato richiesto di dettagliare quali siano gli "impianti di particolare rilevanza" per i quali debbano essere previste tali conferme metrologiche intermedie;
 - (ii) in relazione allo strumento per l'analisi della qualità del gas (indicatore MCM3), alcuni soggetti segnalano l'opportunità di una migliore individuazione del requisito minimo ed ottimale, sottolineando in particolare che: per l'analizzatore della qualità (AQ) non sia possibile fare riferimento all'autotaratura bensì al solo controllo periodico, il cui periodo è definito nel certificato dello strumento; per il gascromatografo, siano seguite le indicazioni del costruttore;
- f) relativamente alla prospettata soluzione del gascromatografo di area nel caso di una serie di impianti di misura asserviti da un unico ingresso di gas naturale:

- (i) un soggetto evidenzia l'opportunità di limitare tale previsione agli impianti di quell'area con $Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$, confermando per gli impianti di portata maggiore l'obbligo dell'installazione di uno strumento da campo specifico;
 - (ii) l'impresa maggiore evidenzia la necessità che siano ben individuate le responsabilità laddove lo strumento fosse "condiviso" tra più soggetti, eventualmente prevedendo che la proprietà del gascromatografo sia in capo ad un unico soggetto tenuto al rispetto degli standard di qualità;
- g) alcuni soggetti segnalano criticità in merito all'eventuale installazione di *Remote Intelligent Unit* (RIU) e alla disponibilità di un canale di comunicazione destinato all'impresa maggiore di trasporto nei casi in cui l'attività di *meter reading* sia di competenza di un altro trasportatore; sul tema, l'impresa maggiore segnala che l'adozione di apparecchiature di telelettura uniformi su tutti gli impianti di misura faciliterebbe la raccolta dei dati, garantendone l'accessibilità diretta all'impresa maggiore di trasporto e che per gli impianti che non saranno dotati di RIU si potrebbe incorrere nell'impossibilità di disporre dei dati con le frequenze necessarie al monitoraggio degli indicatori;
- in relazione agli specifici **standard di qualità relativi al servizio di metering**:
 - a) diversi soggetti hanno evidenziato come gli standard di qualità prospettati siano in alcuni casi difficilmente raggiungibili, e rappresentato l'opportunità di introdurre indicatori meno stringenti o soglie di tolleranza più ampie; è stata inoltre evidenziata la necessità di prevedere modalità specifiche di gestione della manutenzione degli impianti nel caso in cui siano coinvolti soggetti terzi, in quanto eventuali ritardi di tali soggetti potrebbero rendere ancora più difficoltoso il rispetto degli standard;
 - b) in merito agli indicatori A "Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario", B "Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione/flow computer o data logger" ed F "Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario":
 - (i) diversi operatori evidenziano come i livelli di servizio degli indicatori siano troppo elevati, eccependo in particolare che qualora si verifichi un guasto del dispositivo di conversione (e anche del dispositivo di conversione secondario, ove presente), le tempistiche necessarie per gli interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione e/o la sostituzione delle apparecchiature possono risultare particolarmente lunghe, anche a causa di fattori esterni;
 - (ii) un soggetto chiede di definire livelli di servizio specifici per le utenze per autotrazione relativamente ad alcuni indicatori, in quanto i contatori utilizzati nel settore autotrazione sono solo del tipo a rotoidi per alta pressione, che comportano tempi di intervento e manutenzione più lunghi;
 - c) in merito all'indicatore C "Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è previsto GC/AQ)", un soggetto ritiene necessario che venga esplicitato che tale standard debba essere applicato solamente con riferimento agli impianti di nuova costruzione o soggetti a modifica sostanziale secondo quanto previsto dalla UNI 9167-3:2020, e non a tutti gli impianti che

- rientrano nei requisiti imposti dalla stessa normativa tecnica ($Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$); ciò in quanto la quasi totalità degli impianti esistenti con $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ attualmente non dispone di strumentazione per la misura della qualità del gas;
- d) in merito all'indicatore D "Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)":
- (i) diversi soggetti segnalano che l'unica modalità di aggiornamento dei dati attualmente praticabile risulta quella manuale, per la quale è richiesto l'intervento di un soggetto abilitato; a tal proposito, ritengono opportune tempistiche più ampie (almeno 30 giorni, auspicabilmente 60 giorni), nonché maggiori dettagli in merito alle modalità di svolgimento dell'operazione e alla suddivisione di ruoli e responsabilità tra impresa di distribuzione e gestore di trasporto nell'effettuazione della stessa;
 - (ii) è stata evidenziata l'opportunità di una migliore definizione dell'indicatore e dei relativi rapporti con il requisito manutentivo MI3 relativo alla verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas; al riguardo, l'impresa maggiore evidenzia l'opportunità di prevedere una differenziazione dei livelli di servizio sulla base delle pressioni di misura piuttosto che sulla Q_{ero} ;
 - (iii) è stato altresì segnalato come il livello di servizio proposto sia considerato eccessivamente oneroso rispetto all'effettiva influenza del dato di qualità del gas sulla bontà della misura, tenuto conto che l'aggiornamento dei parametri prevede l'inserimento di un dato medio relativo al mese/anno precedente;
- e) per quanto riguarda l'indicatore E "Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*)":
- (i) numerosi soggetti, specialmente imprese di distribuzione, lamentano come il livello di servizio proposto, specialmente laddove definito su base mensile, sia difficilmente raggiungibile, in quanto il mancato rispetto dell'indicatore può essere dovuto anche a fattori esterni al titolare dell'impianto (quali condizioni climatiche, rilevanza dei periodi di transizione da un regime all'altro, variabilità della domanda industriale allacciata alla rete di distribuzione);
 - (ii) inoltre, diversi soggetti segnalano il caso particolare delle produzioni termoelettriche, in considerazione delle problematiche riconducibili alle esigenze di funzionamento (quali fermo produzione e/o fase di avviamento) e di sicurezza dell'impianto; a tale riguardo, è stata evidenziata l'opportunità di introdurre una franchigia o modificare al ribasso le soglie di servizio proposte, laddove il mancato rispetto dell'indicatore di *rangeability* sia riconducibile a motivi di sicurezza;
- f) è stato evidenziato come, in termini generali, l'adozione di uno standard su base mensile anziché annuale sia eccessivamente penalizzante;
- in relazione agli specifici **standard di qualità relativi al servizio di meter reading**:
 - a) è stato espresso un generale apprezzamento sul rafforzamento dei livelli di servizio relativi alla trasmissione e messa a disposizione delle misure da parte delle imprese di trasporto; alcuni soggetti ritengono tuttavia che non sia

correttamente calibrata la valorizzazione di indennizzi e penalità in relazione al significativo danno che la non adeguata disponibilità e/o scarsa affidabilità della misura può comportare per il sistema, tenuto conto anche del nuovo quadro del *settlement gas*;

- b) con riferimento agli indicatori G “Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura” e H “Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie”, l’impresa maggiore sottolinea una preferenza per il mantenimento dell’attuale assetto previsto dalla vigente RQTG, che prevede la presentazione delle richieste da parte degli utenti della rete di trasporto con notifica contestuale degli esiti delle verifiche effettuate sia all’utente stesso che ai titolari degli impianti di misura;
- c) con riferimento all’indicatore I “Disponibilità del dato da parte dell’impresa di trasporto al cliente finale/UdB”:
 - (i) due associazioni hanno proposto di estendere la valutazione della messa a disposizione delle teleletture giornaliere a tre volte al giorno, oltre i livelli minimi richiesti dal Codice BAL, nell’ottica di incentivare le imprese di trasporto verso migliori *performance*;
 - (ii) l’impresa maggiore ritiene che questo debba fare riferimento unicamente agli UdB che risultano essere i soggetti per i quali tale informazione è funzionale alla propria attività, pur proponendone l’applicazione all’intero perimetro della misura del trasporto gas, compresi quindi i *city-gate*;
 - (iii) ai fini del calcolo, l’impresa maggiore di trasporto ritiene opportuno sia considerata la messa a disposizione, due volte al giorno, dei flussi incrementali di gas a partire dall’inizio del giorno gas e segnala, infine, come un livello di servizio fissato pari al 96% risulti eccessivamente elevato in relazione alla numerosità dei punti coinvolti e al livello di disponibilità richiesto ai sistemi informativi, anche in relazione ad eventuali necessità di manutenzione dei sistemi, reputando più adeguato fissare un *target* pari al 85% su base annuale;
 - (iv) infine, è stato evidenziato come l’assetto prospettato negli orientamenti finali, che prevede un indennizzo ed una penalità, non sia condivisibile in quanto di fatto costituirebbe una doppia sanzione riferita alla stessa prestazione, una a favore del singolo soggetto cui sarebbe erogato l’indennizzo e una verso il sistema cui verrebbe riconosciuta la penalità;
- d) con riferimento all’indicatore J “Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP”, l’impresa maggiore evidenzia che:
 - (i) il livello di servizio proposto pari al 96% implicherebbe una risoluzione di un eventuale guasto al gascromatografo in poco più di un giorno e che tale tempistica risulta operativamente impossibile da rispettare;
 - (ii) l’indicatore non sarebbe coerente con l’indicatore C per l’attività di *metering*, definito su base annuale invece che mensile, ritenendo in tal senso più opportuno fissare un livello pari al 90% da valutare su base annuale;
- e) con riferimento all’indicatore K “Disponibilità dei dati di misura da parte di un’impresa di trasporto all’impresa maggiore”, l’impresa maggiore reputa che

debba essere calcolato tenendo conto della messa a disposizione dei dati riferiti a tutti i punti di entrata ed uscita dalla rete di trasporto dell'impresa terza, sia provvisori che definitivi, secondo le rispettive frequenze previste (giornaliera e mensile);

- f) alcuni soggetti hanno inoltre richiesto di introdurre un ulteriore indicatore di servizio "Tempo per la pubblicazione dei dati di misura completi del giorno", definito come il numero di giorni in cui, entro le ore 11, sono resi disponibili i dati di misura dei flussi di gas relativi al giorno gas precedente; anche per tale indicatore andrebbe definito un adeguato livello di servizio e relativi indennizzi e penali nei casi di non raggiungimento del livello di servizio.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE AL RISPETTO DEI REQUISITI E DEI LIVELLI DI QUALITÀ:

- diversi soggetti hanno evidenziato come le **tempistiche di implementazione** delle fasi di monitoraggio dei livelli di servizio e di applicazione del sistema incentivante prospettate negli orientamenti finali siano troppo stringenti, evidenziando l'opportunità di una maggiore gradualità;
- in particolare, rispetto alle **tempistiche per il monitoraggio dei livelli di servizio**, è stato proposto di posticiparne l'avvio per rendere le tempistiche più coerenti con la conclusione del processo di adeguamento dei Codici di rete delle imprese di trasporto – e dunque consentire ai titolari degli impianti di misura di adempiere ad eventuali specifici obblighi che dovessero essere previsti nelle versioni aggiornate dei Codici – nonché per realizzare gli adeguamenti impiantistici; è stata inoltre evidenziata l'opportunità di prevedere un periodo di monitoraggio, senza applicazione degli incentivi economici, più lungo dei 12 mesi (18 mesi per l'indicatore E) prospettati negli orientamenti finali;
- sulle **tempistiche per l'applicazione del sistema incentivante**:
 - a) diversi operatori, pur condividendo la necessità di procedere in tempi brevi all'avvio del monitoraggio degli standard di qualità e al censimento impiantistico degli impianti di misura, hanno evidenziato come la previsione di applicare dal 1 gennaio 2023 i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard sia troppo stringente, con impatti eccessivamente penalizzanti;
 - b) le proposte emerse dalla consultazione sono molteplici e comprendono il posticipo fino al 2027, con diversi soggetti allineati sull'opportunità di posticipare al 2024; alcuni soggetti, prevalentemente imprese di distribuzione del gas, hanno sottolineato l'opportunità di disporre di un periodo transitorio di maggiore (pari a 3-5 anni) per l'adeguamento degli impianti;
- l'impresa maggiore di trasporto, in relazione alle tempistiche per l'applicazione del sistema incentivante, ha evidenziato la necessità che, successivamente all'acquisizione dell'impianto di misura, l'impresa di trasporto disponga di un intervallo temporale congruo per realizzare eventuali adeguamenti impiantistici, con monitoraggio dei livelli di servizio ma senza l'applicazione del sistema di incentivazione;

- anche rispetto a tali criticità, è stata evidenziata l'opportunità di adottare un approccio di **gradualità** sia nella definizione dei livelli di servizio, definendo un percorso che parta da livelli di servizio inizialmente meno sfidanti per poi raggiungere, entro un determinato periodo di tempo, livelli maggiormente stringenti, sia con riferimento all'ambito di applicazione, prevedendo una decorrenza scaglionata in base alla dimensione degli impianti, iniziando da quelli con portate maggiori;
- alcuni soggetti segnalano l'opportunità di prevedere, oltre all'applicazione di penali, anche un **sistema di premialità** qualora si superino i livelli ottimali previsti; l'impresa maggiore di trasporto ha richiesto in particolare che tale meccanismo di premi e penalità simmetrico sia applicato con riferimento agli standard di qualità relativi al *meter reading*, in virtù del fatto che gli indicatori individuati si riferiscono alla qualità del servizio con cui le imprese di trasporto regolate forniscono informazioni agli utenti ai fini dello svolgimento dell'attività di bilanciamento;
- è stata evidenziata la necessità che, nell'ambito dei Codici di rete, sia regolato contrattualmente il **rapporto tra l'impresa di trasporto e il titolare dell'impianto**, come requisito necessario per erogare il servizio di trasporto, ai fini dell'implementazione delle previsioni sul monitoraggio di requisiti e livelli di servizio e sull'applicazione dei corrispettivi;
- l'impresa maggiore, inoltre, ha evidenziato l'opportunità di:
 - a) **differenziare i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di servizio** applicati alle imprese di trasporto da quelli applicati ai titolari di impianti di misura diversi dalle imprese di trasporto; ciò in quanto, nel caso delle imprese di trasporto, l'errore di misura non porta un beneficio pari al danno di sistema e, dunque, non ha un interesse ad effettuare misure imprecise;
 - b) **versare** alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) **esclusivamente del gettito riscosso e non il fatturato**, in considerazione del rischio di insolvenza/morosità da parte dei titolari;
 - c) chiarire cosa succeda nei casi di **reiterato esercizio delle attività di metering e meter reading fuori dai livelli di servizio definiti** da parte dei titolari, ed in particolare di prevedere esplicitamente la possibilità di duplicazione degli impianti.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL CENSIMENTO IMPIANTISTICO, AL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI E/O OTTIMALI E AI PIANI DI ADEGUAMENTO:

- in relazione al **censimento impiantistico**, diversi operatori hanno evidenziato come le tempistiche prospettate negli orientamenti finali siano troppo stringenti, e hanno manifestato la necessità che l'impresa maggiore di trasporto fornisca alle altre imprese di trasporto il dettaglio delle informazioni da raccogliere per il popolamento del *database* centralizzato degli impianti di misura;
- alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di non prevedere ulteriori obblighi informativi in capo ai titolari degli impianti, in quanto nell'ambito del Codice di rete

sono già previsti, tra gli altri, obblighi di comunicazione al trasportatore in merito alle **manutenzioni** sugli impianti;

- sul **Piano di adeguamento** per i soggetti regolati relativamente agli impianti nella propria titolarità e, per le imprese di trasporto, anche agli impianti per i quali sia prevista l'acquisizione, alcuni soggetti chiedono di esplicitare le modalità con cui verrà definito l'ordine di priorità degli interventi; in particolare, chiedono se l'Autorità fornirà indicazioni o parametri comuni da rispettare oppure se ogni operatore procederà in maniera autonoma a stilare un proprio ordine di intervento;
- sul ruolo delle imprese di trasporto, un operatore evidenzia l'opportunità che le **ispezioni in loco** a campione, per monitorare l'effettiva conformità degli impianti ai requisiti e ai livelli di qualità del servizio da parte dell'impresa maggiore, siano effettuate in coordinamento con l'impresa di trasporto sulla cui rete insiste l'impianto; inoltre, è stata evidenziata l'opportunità che tali ispezioni siano demandate ad un soggetto terzo diverso dall'impresa maggiore, in quanto soggetto esso stesso chiamato ad osservare le previsioni regolatorie in materia di riassetto del servizio di misura;
- alcuni soggetti chiedono che il **portale impianti di misura** sia accessibile a tutti i titolari degli impianti di misura, e non solamente alle altre imprese di trasporto.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI TARIFFARI:

- diversi soggetti segnalano come gli orientamenti finali consultati porterebbero verosimilmente ad una valorizzazione del corrispettivo CM^{CF} tale da determinare un onere superiore ai costi di installazione e manutenzione degli impianti presso gli stessi clienti finali; in tal senso, evidenziano l'opportunità di chiarire se e in quale misura il sistema tariffario proposto sia in grado di garantire la **neutralità** tra cedere o meno la proprietà dell'impianto al gestore della rete di trasporto su cui l'impianto è collocato;
- alcuni soggetti chiedono che sia garantito, per i titolari che cedono l'impianto di misura, una **riduzione del corrispettivo CM^{CF}** maggiore del 50% e per un periodo di tempo superiore a quattro anni (alcuni soggetti propongono in particolare che tale sconto sia garantito per un periodo di tempo commisurato alla vita utile dell'impianto); è stata inoltre evidenziata l'opportunità di chiarire le modalità di recupero delle risorse necessarie al finanziamento di tale sconto tariffario;
- sulla **differenziazione del corrispettivo**, alcuni soggetti hanno sottolineato l'opportunità che la distinzione avvenga con l'obiettivo di una maggiore degressività; a questo proposito, è stato chiesto di esplicitare le analisi che hanno condotto all'ipotesi di differenziare il corrispettivo in funzione della portata, distinguendo tra portate maggiori o minori di 30.000 Sm³/h; inoltre, si chiede di differenziare il corrispettivo anche per tener conto della tipologia e dello stato dell'impianto di misura ceduto, con particolare riferimento all'obsolescenza degli impianti;
- diversi soggetti evidenziano l'opportunità che il corrispettivo CM^{CF} sia **prevedibile e noto con adeguato anticipo**, chiedendo chiarimenti in merito a tempistiche e modalità di determinazione e aggiornamento di tale corrispettivo; in particolare, si richiede di chiarire se i costi relativi agli adeguamenti impiantistici degli impianti ceduti alle imprese di trasporto verranno considerati solo a consuntivo o se, ai fini

tariffari, verranno considerate anche delle stime e valutazioni di preconsuntivo dei costi di adeguamento; si richiede inoltre di chiarire, in caso di cessione degli impianti, con quale decorrenza troverà applicazione il corrispettivo CM^{CF} , specialmente nei casi di cessione in corso d'anno;

- diversi soggetti segnalano l'esigenza di una **stabilità del corrispettivo**, condizione necessaria per il cliente finale per poter assumere una scelta consapevole e definitiva, eventualmente ponendo dei limiti (*cap*) agli aggiornamenti tariffari;
- l'impresa maggiore di trasporto, in relazione ai **criteri di riconoscimento dei costi** degli impianti ceduti:
 - a) ritiene necessario prevedere il riconoscimento di tutti i costi sostenuti per l'adeguamento degli impianti acquisiti, al fine di consentirne il corretto funzionamento nel rispetto dei requisiti e degli standard di servizio, nonché i costi accessori anche nell'ipotesi di acquisizione di un impianto completamente ammortizzato e dunque con valore tariffario residuo nullo;
 - b) evidenzia l'insorgenza di maggiori oneri di gestione con riferimento sia agli impianti di misura acquisiti (quali i costi di energia elettrica da riconoscere al precedente titolare) sia alle nuove attività poste in capo all'impresa maggiore di trasporto (monitoraggio, fatturazione corrispettivi); a tal proposito, propone che tali costi siano riconosciuti nei primi anni sulla base della miglior stima presentata dall'impresa di trasporto, e oggetto di conguaglio con annuale della differenza con i costi effettivi;
- è stata evidenziata la necessità che si tenga conto dei **costi aggiuntivi** che saranno sostenuti dalle imprese di **distribuzione del gas** naturale per adempiere alle previsioni in materia di riassetto della misura sulla rete di trasporto.

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AL RIASSETTO DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI:

- **sul perimetro e la definizione delle attività:**
 - a) sia opportuno confermare, in linea con quanto prospettato negli orientamenti finali e in coerenza con le previsioni di cui alle norme UNI 9167-3:2020 – che prevedono che siano ricomprese nell'ambito del *metering* (i) le attività di progettazione e verifica delle specifiche degli impianti di misura, (ii) le attività di verifica e conferma metrologica dell'impianto di misura e (iii) le attività di documentazione e registrazione nelle modalità per la messa a disposizione da parte dell'esercente il servizio di *meter reading* dei dati di volume e dei parametri di qualità del gas –, l'inclusione nell'ambito del *metering* delle attività di progettazione dell'impianto, di verifica e conferma metrologica e di messa a disposizione delle misure;
 - b) siano ricomprese nell'ambito dell'attività di *meter reading* le attività di acquisizione in campo dei dati di misura (volumi e qualità del gas) in caso di indisponibilità dei dati, imputazione/caricamento nei sistemi informatici, ricostruzione dei dati di misura mancanti, gestione delle richieste scritte di

- verifica del verbale di misura ed eventuale riemissione del verbale in caso di constatazione di errori e anomalie;
- sulla **responsabilità dell'attività di meter reading**:
 - a) sia opportuno confermare il quadro regolatorio indicato nel documento per la consultazione, accogliendo tuttavia la richiesta di una maggiore centralizzazione delle attività in capo al RdB, dando mandato a quest'ultimo di promuovere un'attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi, nonché dei protocolli di comunicazione (una sorta di "standard unico") su tutta la rete di trasporto, che dovrà, quindi, essere adottato anche dalle altre imprese di trasporto;
 - b) le suddette attività di standardizzazione siano sviluppate nell'ambito di gruppi di lavoro che coinvolgano, per gli aspetti di interesse, imprese di trasporto, imprese di distribuzione, utenti del servizio di trasporto ed associazioni di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto; e che tra gli ambiti di tali attività siano ricompresi i verbali di misura, con particolare attenzione ai criteri per la ricostruzione dei consumi e per la successiva validazione;
 - c) la responsabilità del titolare dell'attività di *metering* di rendere fruibili i dati di misura al responsabile del *meter reading*, unitamente agli obblighi sulla messa a disposizione dei dati, rende non necessaria l'installazione, da parte del responsabile del *meter reading*, di proprie apparecchiature per la telelettura; pertanto, l'installazione di *Remote Intelligence Unit* (RIU) da parte dell'impresa di trasporto, conformi alle specifiche tecniche definite dall'impresa maggiore, rimane una possibilità per i soli casi residuali di inadempienze da parte del titolare dell'attività di *metering*; è fatta salva la possibilità per il titolare dell'attività di *metering* di avvalersi dell'impresa di trasporto per l'installazione di RIU;
 - con specifico riferimento alla **messa a disposizione dei dati di misura**:
 - a) il RdB possa definire, previo accordo con le parti interessate, le modalità standardizzate più efficienti ed efficaci di messa a disposizione dei dati di misura da parte degli altri soggetti responsabili dell'attività di *meter reading*, anche con un accesso diretto ad un *database*, e possa, peraltro, valutare la soluzione più opportuna ai fini dell'erogazione del servizio nei confronti delle altre imprese di trasporto;
 - b) tale standardizzazione dei protocolli di comunicazione dei dati di misura da parte dei responsabili dell'attività di *meter reading* garantisca l'accesso diretto alle misure da parte dell'impresa maggiore di trasporto senza dover, quindi, procedere necessariamente all'installazione di un doppio canale di comunicazione dei dati di misura;
 - c) fermo restando il requisito impiantistico della teleleggibilità degli apparati, in considerazione degli aspetti gestionali connessi ai processi e alla sicurezza, sia confermata la necessità di rendere disponibili i dati di misura - secondo le tempistiche previste dai livelli di qualità - a tutti i soggetti interessati; in tal senso, l'Autorità non intende promuovere una specifica tecnologia per garantire il rispetto dei livelli di servizio individuati, ma ritiene che le tecnologie e le modalità operative più efficaci possano essere individuate nell'ambito del mandato per la standardizzazione di procedure e flussi informativi di cui sopra;

- d) sia necessario, ai fini di una corretta e ordinata gestione dei processi, che il dato di misura rilevato dal responsabile del *meter reading* rimanga l'unico riferimento per la contabilizzazione del gas e la relativa fatturazione, secondo quanto previsto dalla regolazione in materia di *settlement* e bilanciamento;
- e) sia opportuno che le modalità operative relative ai processi di cui ai precedenti punti trovino declinazione univoca nel Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, previa consultazione e coinvolgimento dei soggetti interessati, comprese le altre imprese di trasporto;
- sulla **cessione dell'impianto di misura** all'impresa di trasporto:
 - a) siano necessarie specifiche disposizioni regolatorie solamente in caso di cessione degli impianti di misura da parte dei clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto, in quanto soggetti esterni alla filiera del gas naturale e non ammessi ai criteri di riconoscimento dei costi;
 - b) sia corretto riconoscere la sussistenza di elementi ostativi all'acquisizione degli impianti di misura, che possano giustificare il rifiuto all'acquisto da parte dell'impresa di trasporto, definendo a tal fine un congruo periodo di tempo, non superiore a sei mesi, entro il quale tali elementi devono essere verificati; sia a tal fine opportuno tipizzare in termini generali i suddetti elementi, che possono riguardare esclusivamente: (i) l'impossibilità di accedere e condurre l'impianto in sicurezza ai sensi delle norme di legge, ovvero di esercire l'impianto a causa di interferenze con altre attività o (ii) l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'impianto; infatti, poiché l'acquisizione della titolarità dell'impianto da parte dell'impresa di trasporto è funzionale a promuovere l'efficiente esercizio dell'attività di misura sulla rete di trasporto, appare ragionevole condizionare una tale acquisizione alla sussistenza di un contesto che consenta all'impresa di trasporto l'effettivo svolgimento dell'attività di *metering* in condizioni di sicurezza;
 - c) le altre questioni di carattere operativo, quali la formale decorrenza della titolarità, le modalità di accesso all'impianto o le modalità e le tempistiche di comunicazione degli interventi sull'impianto, possano essere disciplinate nell'ambito dei Codici di rete delle imprese di trasporto.

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO A REQUISITI E LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA:

- in termini generali, il processo di riassetto del servizio di misura e la definizione dei requisiti minimi siano finalizzati a garantire il miglioramento del sistema nel suo complesso; pertanto, anche gli impianti realizzati secondo la normativa tecnica e di Metrologia Legale *pro tempore* vigente dovrebbero gradualmente, con priorità agli impianti che erogano livelli di servizio non coerenti con quelli attesi, essere adeguati ai **requisiti minimi**; tuttavia, è bene rilevare che, nell'impianto regolatorio prospettato dall'Autorità in sede di consultazione, i requisiti minimi e quelli ottimali individuati dall'Autorità non hanno natura vincolante, ma assumono rilievo unicamente ai fini della determinazione dei corrispettivi che devono essere versati dai

responsabili del *metering* in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio fissati per lo svolgimento di tale attività: detti importi sono incrementati qualora l'impianto non sia conforme ai requisiti minimi, mentre sono ridotti qualora esso sia conforme anche ai requisiti ottimali;

- pertanto, poiché, come visto, i requisiti minimi e ottimali non sono vincolanti per il responsabile del *metering*, le previsioni in materia di riassetto della misura non debbano, di per sé, dar luogo ad interventi massivi di sostituzione degli impianti con dismissioni anticipate di cespiti non completamente ammortizzati e capaci di erogare un servizio di misura secondo predefiniti livelli di qualità del servizio; e che, quindi, anche impianti conformi a normative tecniche precedenti alla normativa UNI 9167-3:2020, in vigore dal 2020, sulla base della quale sono stati individuati i requisiti minimi, se correttamente mantenuti, siano comunque in grado di garantire i livelli di qualità di servizio individuati;
- inoltre, i livelli di qualità del servizio individuati dall'Autorità consentano il raggiungimento degli obiettivi di maggiore accuratezza ed affidabilità della misura del gas nei punti di entrata ed uscita della rete di trasporto e che, in questo quadro, il sistema di incentivazione al rispetto dei livelli di qualità fornisca segnali economici che consentano ai titolari degli impianti di intervenire sulle situazioni più critiche;
- di conseguenza, agli impianti installati prima del 2020 conformi alla normativa *pro tempore* vigente, non completamente ammortizzati secondo la durata convenzionale tariffaria del cespite Misuratori individuata dall'Autorità, pari a 20 anni (cfr. Tabella 1, RTTG 5PRT), non sia opportuno applicare, in caso di non conformità ai requisiti minimi, la maggiorazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio; e che, invece, al fine di fornire al titolare rafforzati segnali economici che favoriscano l'adeguamento dell'impianto, tale maggiorazione debba applicarsi agli impianti, inclusi quelli di tipo venturimetrico:
 - a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia in servizio da più di 20 anni) entro il 31 dicembre 2019;
 - b) realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2020;
 - c) sottoposti, a decorrere dal 1 gennaio 2020, a "modifica sostanziale" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020;
 - d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1 gennaio 2020, a far data dall'anno successivo a quello in cui terminano la propria vita utile;
- sia opportuno confermare l'individuazione di alcuni requisiti più stringenti rispetto all'attuale normativa, individuandoli come requisiti ottimali, che consentano un'attenuazione del segnale economico derivante dal sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e dei livelli di servizio; a tal proposito, anche considerando il graduale ampliamento dell'ambito di applicazione della suddetta maggiorazione, si ritiene inoltre opportuno rafforzare la riduzione dei corrispettivi in caso di rispetto, oltre che dei requisiti minimi, anche dei requisiti ottimali, fissandola al 50% anziché al 30% come prospettato negli orientamenti finali, al fine di incentivare maggiormente la conformità degli impianti di misura ai requisiti ottimali;
- in relazione alla **differenziazione a seconda della tipologia del punto di riconsegna e dell'attività sottesa**, la gestione di indicatori e livelli di servizio differenziati per

tipologia di utente non sia condivisibile in quanto impianti pur appartenenti a categorie diverse possono causare, nel caso di errori di misura, medesimi costi al sistema; e che, inoltre, i requisiti e livelli di servizio siano stati individuati tenendo in considerazione le diverse tipologie di punti di riconsegna;

- in relazione alle possibili **cause di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di misura**:
 - a) in coerenza con quanto attualmente disciplinato nella RQDG e nella RQTG, queste debbano essere distinte tra cause di forza maggiore e cause esterne imputabili a terzi, opportunamente documentate;
 - b) le cause di forza maggiore debbano essere intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - c) le cause esterne possano ricomprendere danni o impedimenti provocati da terzi per fatti non imputabili al responsabile dell'attività; in ogni caso, tali cause potranno trovare puntuale declinazione nell'ambito dei Codici di rete delle imprese di trasporto;
 - d) con riferimento ai livelli di servizio riferiti all'attività di *meter reading*, sia opportuno ricomprendere nelle cause esterne imputabili a terzi anche i casi di un dato non acquisibile dal responsabile del *meter reading* a causa di malfunzionamenti riconducibili alle apparecchiature atte a consentire la telelettura riconducibili all'attività di *metering*, qualora le due attività siano svolte da soggetti diversi, fermo restando il computo dell'indisponibilità nell'ambito dei livelli di servizio dell'attività di *metering* interessati; di conseguenza, gli indicatori di servizio del *metering* (in particolare il B) non devono intendersi limitati alla disponibilità del dato al livello del *flow computer* sull'impianto di misura, ma devono comprendere anche l'effettiva messa a disposizione del dato al responsabile del *meter reading*;
- in relazione agli **specifici requisiti minimi e ottimali**:
 - a) trattandosi di un requisito ottimale (quindi volontario), sia condivisibile l'estensione del requisito IM3 relativo allo *switch* automatico della linea di misura agli impianti con $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ dotati di più contatori;
 - b) rispetto ai requisiti per i sistemi di misura della qualità del gas:
 - (i) sia specificato che, nel caso di installazione di nuovi strumenti per l'analisi della qualità del gas presso gli impianti di misura, sia prevista anche la misura del tenore di idrogeno, eventualmente anche con strumentazione dedicata diversa dal GC/AQ stesso; e che i requisiti potranno essere soggetti a future revisioni al crescere delle percentuali di gas trasportati diversi dal gas naturale;
 - (ii) le previsioni del Codice di rete dell'impresa di trasporto su cui insiste il punto di misura in materia di modalità e tempistiche per l'aggiornamento dei dati di misura, che prevedono tra l'altro la determinazione in continuo dei parametri di qualità del gas e del Potere Calorifico Superiore (PCS) nel caso di installazione fissa di GC/AQ a funzionamento automatico, siano vigenti anche nel nuovo assetto del servizio di misura e, pertanto, non sia opportuno

- introdurre disposizioni puntuali in merito alla specifica tecnologia di misura da adottare;
- (iii) la programmazione ed aggiornamento dei dati di qualità del gas siano obblighi in carico al titolare dell'impianto di misura; ciononostante, si ritiene che sia utile prevedere, ove opportuno e nei casi in cui la Metrologia Legale non lo vieti, la possibilità di aggiornamento "da remoto" dei parametri della qualità da parte dell' esercente il servizio di *meter reading*, ferma restando la responsabilità del titolare dell'impianto rispetto alla suddetta attività; al riguardo, si ritiene che la possibilità di post-elaborare i dati di misura mediante i dati aggiornati della qualità non possa esimere dall'applicazione di eventuali corrispettivi da corrispondere per il mancato rispetto dei livelli di servizio;
 - (iv) sia opportuno mantenere il requisito prestazionale minimo riferito agli strumenti di misura della qualità (PR4) al livello già previsto dal Codice di rete, con un errore massimo ammesso (MPE) pari a 0,5% e un requisito ottimale pari a quello minimo;
 - (v) con riferimento a quanto segnalato sui convertitori di volumi non conformi alla norma UNI 11629:2020, si ritiene che la conformità alla suddetta norma sia opportuna per garantire l'uniformità: i) dei dati di misura rilevati e registrati, ii) dei protocolli e delle porte di comunicazione; iii) delle funzionalità aggiuntive richieste durante le operazioni di manutenzione; le indicazioni di cui alla suddetta norma potranno essere tenute in debita considerazione nell'ambito dell'attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi e protocolli di comunicazione demandata all'impresa maggiore;
- c) sia opportuno precisare, nella descrizione del requisito minimo IM8 "Possibilità di aggiornamento a cura dell' esercente il servizio di *meter reading* dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP", che l'aggiornamento dei parametri di qualità si intende "da remoto" e che deve avvenire secondo modalità e frequenze indicate nel Codice di rete;
 - d) con riferimento ai dispositivi di riserva di portata compresa tra 200 e 1.200 Sm³/h (IM6), sia opportuno confermare, in coerenza con le previsioni della norma UNI 9167-3:2020, che tali dispositivi siano automatizzati e teleleggibili;
 - e) sulle conferme metrologiche intermedie:
 - (i) siano da intendersi "impianti di particolare rilevanza" quelli con Qero > 4.000 Sm³/h;
 - (ii) in relazione allo strumento per l'analisi della qualità: nel caso del gascromatografo l'autotaratura debba essere effettuata con una frequenza pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento e, ove non indicata, almeno settimanale (requisito minimo), mantenendo l'autotaratura giornaliera come requisito ottimale; nel caso di analizzatore della qualità, invece, debba essere effettuata una taratura automatica secondo le modalità e frequenze stabilite dal costruttore come requisito minimo e, come

- requisito ottimale, con frequenza doppia rispetto a quanto stabilito dal costruttore;
- f) sul gascromatografo di area, la soluzione prospettata negli orientamenti dell’Autorità risponda ad un’esigenza di ottimizzazione, emersa in fase di consultazione delle Linee operative di intervento, nei rami di rete alimentati da un solo ingresso del gas; pertanto, si ritiene che possa essere comunque perseguibile, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - (i) applicazione limitata agli impianti con $Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$, stante l’obbligo del GC/AQ da campo per $Q_{ero} > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ in conformità con la norma UNI 9167-3:2020;
 - (ii) titolarità dell’impianto GC di area in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura;
 - g) coerentemente con quanto sopra evidenziato in relazione alla definizione e alle responsabilità dell’attività di *metering* sopra evidenziate, inclusa l’ottemperanza al requisito di telelettura dei dati di misura e la standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi, non sia opportuno prevedere l’installazione di RIU da parte del responsabile dell’attività di *meter reading*;
 - in relazione agli specifici **livelli di qualità relativi al servizio di *metering***:
 - a) in relazione alla prospettata introduzione di livelli meno stringenti o soglie di tolleranza, si ritiene che l’esigenza di definire meccanismi equilibrati in termini di forza incentivante possa essere più opportunamente soddisfatta da una maggiore gradualità derivante da tempistiche meno stringenti per la decorrenza del sistema di monitoraggio dei livelli di servizio e dei corrispettivi per il mancato rispetto di tali livelli; ciononostante, si ritiene opportuno tener conto di alcune specifiche criticità segnalate in consultazione sulle difficoltà di rispettare i livelli di servizio prospettati negli orientamenti finali, prevedendo livelli di servizio complessivamente meno stringenti; tuttavia, ferme restando le cause esimenti riconducibili a forza maggiore e cause esterne sopra richiamate, non si ritiene necessario prevedere modalità specifiche di gestione della manutenzione degli impianti nel caso in cui siano coinvolti soggetti terzi o escludere dal conteggio dei livelli di servizio i casi in cui le tempistiche dovessero risultare superiori per ulteriori cause, in quanto - trattandosi di attività pianificabili - il rispetto dei livelli di servizio può essere garantito attraverso un efficace coordinamento tra i soggetti coinvolti, e la responsabilità di garantire adeguati livelli di servizio dell’attività di *metering* è in capo al titolare dell’impianto;
 - b) in relazione agli indicatori A “Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario”, B “Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione/*flow computer* o *data logger*” e F “Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario”:
 - (i) per gli indicatori A e B, una gestione ottimale dei tempi di verifica o manutenzione straordinaria dell’organo primario (o del *flow computer/data logger*), che comporta la disinstallazione dall’impianto, possa comunque consentire al titolare dello strumento di rispettare il requisito indicato negli

orientamenti finali grazie ad accorgimenti gestionali che il titolare può mettere in pratica, quali la disponibilità di un organo primario di riserva e controllo di pari calibro e la corretta gestione dei cambi linea stagionali; ciononostante, si ritiene opportuno tener conto delle esigenze emerse in consultazione, anche in relazione all'eterogeneità dei soggetti coinvolti, e ridurre i livelli di servizio, espressi in percentuale di giorni in cui il dato è reso disponibile, prospettati negli orientamenti finali;

- (ii) non sia condivisibile la proposta di stabilire livelli di servizio differenziati per tipologia di utenza o specifici per alcune utenze (es. utenze per autotrazione) in quanto gli indicatori proposti sono relativi ad aspetti gestionali e tecnici di fatto indipendenti dalla tipologia di utenza, in continuità con il Codice di rete, in cui, ad esempio, la classificazione degli impianti e dei relativi dispositivi di misura e la gestione della misura della qualità del gas è disciplinata unicamente in relazione alla portata (i.e. Qero); inoltre, con particolare riferimento agli indicatori A e F, che i tempi di intervento e manutenzione dei contatori a rotoidi non siano significativamente diversi da quelli degli altri contatori al punto da giustificare una differenziazione dei livelli;
- c) sull'indicatore C "Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è previsto GC/AQ)", la disponibilità di un GC/AQ per gli impianti con $Qero > 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$, resa obbligatoria dalla norma UNI 9167-3:2020, coerentemente con quanto evidenziato in relazione all'ambito di applicazione, è prevista per i nuovi impianti, per gli impianti esistenti nei casi di modifica sostanziale dell'impianto intervenuta successivamente al 1 gennaio 2020 e nei casi di impianti completamente ammortizzati; sia dunque opportuno modificare la descrizione dell'indicatore C in "Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti in cui è prevista l'installazione di GC/AQ)";
- d) sull'indicatore D "Disponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è previsto GC/AQ)":
 - (i) l'obbligo per il titolare dell'impianto di aggiornare i dati della qualità secondo le tempistiche previste dal Codice di rete rimane inalterato, essendo l'indicatore in questione costruito rispetto al ritardo dell'aggiornamento dei dati della qualità; al riguardo, si ribadisce come la responsabilità dell'aggiornamento dei dati di qualità sia sempre del titolare dell'impianto e che sia opportuno comunque prevedere una possibilità di aggiornamento da remoto da parte del responsabile del *meter reading* in casi di necessità o inadempienze da parte del titolare e nei casi in cui la Metrologia Legale non lo vieta;
 - (ii) sia preferibile la differenziazione in base alle pressioni di misura ($P \leq 5 \text{ bar}$ e $P > 5 \text{ bar}$) piuttosto che alla Qero;
 - (iii) sul livello di servizio eccessivamente oneroso rispetto all'effettiva influenza del dato di qualità del gas sulla bontà della misura, occorre sottolineare che l'indicatore D non interviene sulle tempistiche di aggiornamento dei dati della qualità da parte del titolare dell'impianto, disciplinate nel Codice di

- rete, ma intercetta solamente eventuali ritardi rispetto a tempistiche già vigenti;
- e) sull'indicatore E "Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*)":
 - (i) pur condividendo in linea di principio i commenti ricevuti, sia opportuno definire livelli di servizio che incentivino il titolare dell'impianto ad effettuare prontamente il cambio linea stagionale (o lo *switch* automatico della linea di misura nel caso di contatori di diverso calibro), in quanto i valori misurati al di fuori del campo valido dello strumento sono affetti da errori di misura significativi, peraltro difficilmente stimabili a priori;
 - (ii) non sia condivisibile l'esclusione, ai fini del calcolo dell'indicatore, dei periodi dei periodi c.d. "di spalla" in cui le imprese di distribuzione ritardano o anticipano l'inversione degli impianti di misura; ciò infatti equivarrebbe di fatto a non tenere conto dell'indicatore proposto, che ha l'obiettivo di incentivare il puntuale cambio linea e l'adozione delle tecnologie e delle modalità operative più opportune per la corretta gestione dei periodi di transizione stagionale; ciononostante, si ritiene opportuno prevedere, anche per questo indicatore, un livello di servizio annuale, al fine di garantire alle imprese di distribuzione maggiore flessibilità per gestire i suddetti periodi "di spalla";
 - (iii) sia opportuno che, ai fini della corretta applicazione dell'indicatore E, il caso delle utenze per la produzione termoelettrica, caratterizzato da frequenti accensioni e spegnimenti, e il caso di quelle industriali, siano trattati in modo specifico considerando le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura, al fine di non conteggiare come misure errate i mancati prelievi per fermo impianto; con riferimento ai punti di riconsegna che alimentano reti di distribuzione, le misure pari a zero siano considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura, fatta salva la possibilità per l'impresa di distribuzione di attestare all'impresa di trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali punti per l'alimentazione della rete di distribuzione;
 - f) sia opportuno prevedere che tutti i livelli di servizio, incluso quello dell'indicatore E per il quale negli orientamenti finali è stato prospettato un calcolo su base mensile, siano definiti su base annuale, almeno nei primi anni di applicazione del sistema di incentivazione;
- in relazione agli specifici **livelli di qualità relativi al servizio di *meter reading***, sia opportuno confermare gli orientamenti espressi dall'Autorità, con le seguenti precisazioni:
 - a) in relazione alla richiesta di definire indennizzi e penali congrui rispetto al danno causato dagli errori di misura, corrispondente al costo di sbilanciamento, si deve ricordare che ambedue gli istituti (indennizzi automatici e penalità) rispondono alla finalità di promuovere l'efficienza del servizio, rispetto a livelli specifici e generali (nella prospettiva, quindi, di reagire, rispettivamente: a un'inefficienza rispetto alla singola controparte – cui è assicurato un primo e parziale ristoro

mediante il riconoscimento di un indennizzo automatico; a un'inefficienza nell'erogazione del servizio rispetto al livello medio cui è dimensionata la tariffa – cui segue pertanto l'applicazione di una penalità volta quindi a compensare negativamente il livello dei ricavi riconosciuti dalla tariffa); pertanto, poiché il dimensionamento degli indennizzi automatici e delle penalità risponde alla predetta finalità incentivante, resta ovviamente salvo il diritto, per l'utente del servizio di trasporto e/o per il titolare dell'impianto di misura (cliente finale direttamente allacciato o impresa di distribuzione), di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno patito, ove ovviamente ne ricorrano i presupposti, azionando gli ordinari strumenti di tutela previsti dall'ordinamento; in ogni caso, i valori approvati con il presente provvedimento potranno essere oggetto di revisione dopo un opportuno periodo di monitoraggio sulla loro idoneità rispetto allo scopo incentivante;

- b) in relazione agli indicatori G “Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura” e H “Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie”, confermare la facoltà di richiesta ma anche per le imprese di distribuzione e garantirne la possibilità per il cliente finale direttamente allacciato per il tramite del proprio utente del trasporto, il quale è obbligato a trasmettere all'impresa di trasporto eventuali richieste seguendone il corso e informando tempestivamente il proprio cliente; rispetto a tale indicatore, si ritiene congruo il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di verifica entro cui è disponibile il verbale di misura corretto degli errori, nei casi in cui si sia verificato un errore di misura/anomalia;
- c) per quanto riguarda l'indicatore I “Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale/UdB”, prevedendone l'applicazione all'intero perimetro della misura del trasporto gas, confermare la validità dell'indennizzo automatico solo nei confronti degli UdB e rimandare la valutazione di quanto proposto dal RdB circa i flussi incrementali di gas a partire dall'inizio del giorno gas, nell'ambito della standardizzazione delle procedure di cui sopra;
- d) sull'indicatore J “Disponibilità del dato di qualità del gas nelle AOP”, rispetto a quanto segnalato dall'impresa maggiore di trasporto si conferma che detto indicatore è uguale al corrispondente obbligo di servizio di cui alla deliberazione 185/05 in materia di qualità del gas, e pertanto, nel caso di guasto del gascromatografo, è sempre possibile considerare un'AOP alternativa individuata ai sensi della “Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo”; si ritiene quindi opportuno confermare sia l'indicatore che il corrispondente livello di servizio;
- e) con riferimento all'indicatore K “Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore”, confermare che il calcolo avviene in relazione alla messa a disposizione dei dati riferiti a tutti i punti di entrata ed uscita dalla rete di trasporto dell'impresa terza, sia ai fini del bilancio provvisorio che del bilancio definitivo, secondo le rispettive frequenze previste (giornaliera e mensile);

- f) con riferimento all’opportunità di introdurre un ulteriore indicatore di servizio “Tempo per la pubblicazione dei dati di misura completi del giorno”, ricondurre tale fattispecie all’indicatore I, integrandolo con la messa a disposizione dei dati completi relativi al giorno gas entro il giorno successivo secondo tempistiche coerenti con quelle previste dal Codice di rete per gli esiti della sessione di bilanciamento provvisoria di cui al TISG.

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE AL RISPETTO DEI REQUISITI E DEI LIVELLI DI QUALITÀ:

- con riferimento alle **tempistiche di implementazione**:
 - a) sia opportuno confermare la previsione di un periodo transitorio con il solo **monitoraggio dei livelli di servizio** (senza applicazione dei segnali economici in caso di mancato rispetto dei livelli) di un anno, al fine di aumentare il grado di consapevolezza dei titolari sull’affidabilità dei propri impianti di misura e consentire una migliore pianificazione degli interventi, senza che questo riduca l’efficacia del processo di riassetto nel suo complesso; tuttavia, tenuto conto delle esigenze di maggiore gradualità emerse dalla consultazione degli orientamenti finali, nonché delle tempistiche necessarie alla definizione di protocolli standardizzati per la trasmissione dei dati di misura e per il conseguente adeguamento dei sistemi informativi, si ritiene opportuno che il sistema di monitoraggio decorra dal 1 gennaio 2023, anziché dal 1 gennaio 2022 come prospettato negli orientamenti finali;
 - b) sia di conseguenza opportuno che il **sistema di incentivazione** al rispetto dei requisiti e dei livelli di qualità decorra dal 1 gennaio 2024;
- inoltre, sempre con riferimento alle esigenze di **gradualità** emerse in consultazione, il sopra richiamato progressivo ampliamento dell’ambito di applicazione della maggiorazione dei corrispettivi nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi per effetto della sopravvenuta obsolescenza economico/tecnica costituisce di per sé una forma di maggiore gradualità nell’applicazione del sistema di incentivazione rispetto a quanto prospettato negli orientamenti finali; e che, anche per tale ragione, non sia opportuno prevedere periodi transitori eccessivamente lunghi applicati alla generalità degli impianti o livelli di servizio inizialmente meno sfidanti;
- sia inoltre opportuno prevedere, ferme restando le tempistiche di decorrenza del sistema di incentivazione, uno specifico periodo transitorio nei casi di acquisizione di un impianto da parte dell’impresa di trasporto, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari; e che tale transitorio possa essere pari a 1 anno dall’acquisizione;
- un **sistema di premialità**, specularmente al sistema di corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio, non sia coerente con un approccio basato su livelli di servizio costruiti in modo tale da riflettere soltanto i requisiti minimi del sistema di misura che l’operatore è tenuto a garantire; un meccanismo premiale, invece, presuppone che siano stabiliti anche degli obiettivi di miglioramento rispetto al livello medio (nel caso in esame, invece, come detto, ci si è limitati a individuare una soglia minima di

- prestazione del servizio); in questa accezione, peraltro, la riduzione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio nei casi di soddisfacimento dei requisiti ottimali può essere considerata alla stregua di una sorta di “premieria” indiretta;
- il nuovo assetto del servizio di misura necessita di un **rapporto tra l'impresa di trasporto e il titolare dell'impianto**, senza l'intermediazione da parte dell'utente del trasporto che trova fondamento, oltre che nella disciplina definita con il presente provvedimento, nel Codice di rete dell'impresa di trasporto; al riguardo, peraltro, occorre distinguere il caso in cui il titolare dell'impianto sia un gestore di un'infrastruttura regolata (altra impresa di trasporto, impresa di stoccaggio, di rigassificazione, di distribuzione), dal caso in cui il titolare dell'impianto sia un cliente titolare di impianti di produzione o consumo direttamente connessi alla rete di trasporto:
 - (i) nel primo caso, infatti, occorre evidenziare che la disciplina dei rapporti relativi alle responsabilità delle attività di misura tra impresa di trasporto e altra impresa infrastrutturale titolare dell'impianto di misura rientra nei rapporti di coordinamento che i gestori delle infrastrutture di rete devono garantire per il corretto ed efficiente funzionamento del sistema e trovano la loro fonte e la loro disciplina nella regolazione dell'Autorità; tale regolazione, come noto, conforma il contenuto di tali rapporti eterointegrando; pertanto, la scelta dell'Autorità – che qui si compie – di definire una tale disciplina col presente provvedimento e di rimettere gli aspetti applicativi al Codice di rete dell'impresa responsabile del *meter reading*, comporta che il contenuto dei rapporti tra detta impresa e il titolare dell'impianto di misura (responsabile del *metering*) sia disciplinato anche dalle clausole attuative contenute nel richiamato Codice di rete (che dovrà comunque essere conforme alla regolazione dell'Autorità e interpretato conformemente a essa); ciò anche a prescindere da un'espressa accettazione o altre formalità da parte del titolare dell'impianto (è peraltro appena il caso di ricordare che i gestori delle infrastrutture sono già controparti di diversi accordi operativi previsti dalla regolazione dell'Autorità);
 - (ii) nel secondo caso, invece, ossia qualora titolare dell'impianto di misura sia un cliente il cui impianto di consumo o di produzione sia direttamente connesso alla rete di trasporto, il rapporto con tale cliente, oltre a trovare anch'esso una puntuale disciplina nel Codice di rete dell'impresa di trasporto, potrà instaurarsi solo in seguito a espressa accettazione da parte del cliente medesimo che, a oggi, non ha rapporti diretti con l'impresa di trasporto; peraltro, poiché l'attività di misura è necessaria all'esecuzione fisica dei contratti di fornitura, la conclusione di un tale accordo con l'impresa responsabile del *meter reading* costituisce condizione necessaria affinché il titolare dell'impianto possa prelevare/immettere gas dalla/nella rete (e quindi per dare esecuzione fisica al relativo contratto di somministrazione di cui il cliente è controparte);
 - sulla **differenziazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio** applicati alle imprese di trasporto, sia condivisibile quanto emerso dalla consultazione sugli orientamenti finali, in relazione all'assenza di un interesse delle imprese di trasporto ad effettuare misure imprecise, essendo soggetti neutrali rispetto

ad errori di misura, o addirittura, con riferimento al GNC, esposti ai rischi che derivano da tali errori; di conseguenza, si ritiene che, per le imprese di trasporto, tali corrispettivi possano essere determinati sulla base di un corrispettivo unitario che rifletta il costo per il GNC che rimane in capo alle imprese di trasporto, pari a 3,3 €/MWh, come definito con deliberazione 569/2020/R/GAS (cfr. articolo 30**bis** della RTTG) ;

- ai fini della determinazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio, sia opportuno far riferimento al prezzo medio del gas riferito all'anno, in coerenza con la definizione di indicatori definiti su base annuale;
- sul **versamento del solo gettito riscosso**, pur facendo salvo il principio di versamento del gettito fatturato, sia opportuno distinguere il caso in cui il titolare dell'impianto sia un cliente titolare di impianti di produzione o consumo direttamente connessi alla rete di trasporto dal caso in cui il titolare dell'impianto sia un gestore di un'infrastruttura regolata:
 - (i) nel caso di un cliente titolare di impianti di produzione o consumo direttamente connessi alla rete di trasporto, l'impresa di trasporto disciplina nel Codice di rete, la cui espressa accettazione è condizione per l'instaurarsi del rapporto contrattuale tra impresa di trasporto e tale cliente, gli strumenti adeguati per tutelarsi dal rischio morosità, inclusa la discatura del punto di immissione/prelievo o la risoluzione del contratto di trasporto con riferimento a quel punto; in tali casi, pertanto, si ritiene che l'impresa di trasporto debba versare alla CSEA i corrispettivi fatturati;
 - (ii) nel secondo caso, in cui titolare dell'impianto sia un gestore di un'infrastruttura regolata (di rete o di stoccaggio o di rigassificazione), i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio non versati dal gestore dell'infrastruttura possono essere recuperati a valere sui riconoscimenti tariffari o perequativi spettanti al medesimo gestore; in un'ottica di semplicità amministrativa, anziché prevedere che l'impresa di trasporto versi alla CSEA l'intero ammontare dei corrispettivi fatturati e la CSEA retroceda la quota parte dei corrispettivi non effettivamente riscossi che saranno trattenuti dai riconoscimenti tariffari del gestore, si ritiene che l'impresa di trasporto possa compensare con la CSEA gli importi non incassati versare soltanto i corrispettivi riscossi, segnalando tempestivamente all'Autorità il gestore inadempiente e l'ammontare dei corrispettivi fatturati e non riscossi; l'Autorità provvederà affinché gli importi dovuti dal gestore, maggiorati degli interessi legali, siano versati sullo specifico conto di CSEA, a valere sui propri riconoscimenti tariffari;
- sui casi di **reiterato esercizio delle attività di metering e meter reading fuori dai livelli di servizio definiti**, sia opportuno che l'impresa di trasporto segnali tempestivamente all'Autorità tali fattispecie, dettagliando le eventuali inadempienze o non conformità riscontrate, i livelli di servizio registrati sul punto, i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio fatturati e l'eventuale morosità del titolare, e prospettando le possibili azioni, inclusa la necessità di adeguamento o di duplicazione degli impianti e i relativi costi.

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AL CENSIMENTO IMPIANTISTICO, AL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI E/O OTTIMALI E AI PIANI DI ADEGUAMENTO:

- in relazione alle tempistiche per il **censimento impiantistico**, coerentemente alla previsione di un più esteso intervallo temporale per l'adeguamento dei Codici di rete e la decorrenza del monitoraggio dei livelli di servizio, sia opportuno garantire alle imprese di trasporto un maggior tempo per definire il dettaglio delle informazioni da raccogliere e popolare il *database* centralizzato;
- con riferimento al prospettato obbligo di trasmettere, entro il 30 giugno di ciascun anno, le informazioni relative alle **manutenzioni** effettuate e il dettaglio delle attività manutentive previste sull'impianto e le relative date di esecuzione per l'anno termico successivo, si ritiene che tale obbligo possa essere declinato, ed eventualmente meglio dettagliato, nell'ambito dei Codici di rete integrando, ove necessario in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio derivanti dal riassetto dell'attività, i già vigenti obblighi di comunicazione al trasportatore in merito alle attività manutentive sugli impianti;
- con riferimento al **Piano di adeguamento** prospettato negli orientamenti finali, ferme restando le previsioni adeguamento e manutenzione degli impianti di misura di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010, si ritiene che l'impianto regolatorio definito con il presente provvedimento, incentrato sulla chiara definizione di ruoli e responsabilità e sul rispetto dei livelli di servizio associati a segnali economici, renda di fatto superflua la definizione di un Piano di adeguamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità; si ritiene opportuno invece che l'Autorità definisca in termini generali i criteri di priorità degli interventi per l'adeguamento degli impianti (in particolare impianti che incorrono più frequentemente in mancato rispetto dei livelli e, tra questi, quelli con portate maggiori e che tali interventi siano successivamente pianificati da ciascun operatore, anche tenendo conto dei segnali economici derivanti dal sistema di incentivazione; in considerazione della maggiore gradualità prevista per l'entrata in vigore del sistema di incentivazione, si ritiene che ciascun titolare, inclusi i gestori, abbiano infatti un intervallo temporale sufficiente a valutare gli esiti del monitoraggio dei livelli di servizio e pianificare gli interventi con una priorità che rifletta le criticità riscontrate; al riguardo;
- in relazione alle **ispezioni in loco** sugli impianti, si ritiene condivisibile che, per impianti allacciati alle reti di imprese di trasporto diverse da quelle dell'impresa maggiore, le ispezioni siano effettuate o dall'impresa di trasporto sulla cui rete è allacciato l'impianto o dall'impresa maggiore, anche in coordinamento con l'impresa maggiore di trasporto; non si ravvisa, invece, alcuna necessità di individuare un soggetto terzo per lo svolgimento dell'attività di ispezione, in considerazione della speciale responsabilità che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010 attribuisce all'impresa maggiore di trasporto in tema di monitoraggio e coordinamento del sistema di misura (cfr. articolo 2, commi 8 e 9; articolo 3, commi 2 e 3; articolo 4, comma 4; articolo 6); al riguardo, che l'attività ispettiva sia svolta

dall'impresa maggiore risulta anche opportuno in quanto coerente con le esigenze di maggiore centralizzazione del processo di misura, emerse dalla consultazione sugli orientamenti finali dell'Autorità;

- sia opportuno confermare il sistema di **incentivazione all'effettuazione di ispezioni *in loco*** a campione da parte dell'impresa maggiore di trasporto, prevedendo un numero minimo di ispezioni annuali compreso tra 600 e 800, tale da garantire, per ciascun impianto, almeno una ispezione *in loco* ogni 10 anni, ed un premio/una penalità differenziati in funzione della portata dei misuratori (€ 1.000 per impianti con $Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$ e € 2.000 per impianti con $Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$); si ritiene inoltre opportuno introdurre un tetto massimo al numero di impianti ispezionabili ai fini della quantificazione dell'incentivo, pari a 1.200 – tale da portare ad un'ispezione ogni 5 anni per ciascun impianto di misura, ed escludere dal computo delle ispezioni rilevanti ai fini dell'incentivo quelle riguardanti impianti già ispezionati nei 5 anni precedenti;
- in relazione alla disponibilità dei dati di cui al **portale impianti di misura**, in coerenza con quanto emerso in sede di consultazione, si ritiene che l'accesso al portale possa essere garantito, oltre che alle imprese di trasporto per quanto di loro competenza, anche a ciascun titolare con riferimento agli impianti nella propria titolarità.

RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI TARIFFARI:

- coerentemente con il posticipo della decorrenza del sistema di incentivazione al rispetto dei requisiti e dei livelli, si ritiene che una eventuale revisione dei criteri di dimensionamento e applicazione del corrispettivo CM^{CF} a copertura dei costi di misura dei punti di riconsegna dei clienti finali con impianti nella titolarità dell'impresa di trasporto possa essere approfondita nell'ambito del procedimento per la definizione di criteri di regolazione tariffaria del trasporto gas per il sesto periodo di regolazione (6PRT), decorrente dal 2024;
- sulla **neutralità** tra la cessione dell'impianto all'impresa di trasporto e il mantenimento della relativa titolarità, il dimensionamento del CM^{CF} sulla base dei soli costi degli impianti di misura dei punti di riconsegna dei clienti finali nella titolarità delle imprese di trasporto sia sufficiente ad assicurare che tale corrispettivo rifletta il costo medio di installazione e gestione di tali impianti; al riguardo, si ritiene che l'eventuale futura differenziazione del corrispettivo in funzione delle caratteristiche tecniche (es. la portata) possa garantire una ancora maggiore aderenza ai costi; inoltre che, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il mero confronto tra i costi di installazione e manutenzione fin oggi sostenuti e il costo derivante dal pagamento del CM^{CF} – sulla base del quale i clienti finali ritengono di dover valutare la convenienza della cessione dell'impianto – risulti improprio, perché non considera i costi per eventuali adeguamenti o per il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti;
- sulla **riduzione del corrispettivo CM^{CF}** per i titolari che cedono l'impianto di misura:

- a) sia opportuno confermare l'applicazione di una riduzione del corrispettivo CM^{CF} pari al 50% per un periodo di tempo di 4 anni dal momento della cessione; tale riduzione troverebbe applicazione a decorrere dall'anno 2022, per gli impianti ceduti da tale anno;
 - b) stanti le regole attualmente in vigore, tale sconto si tradurrebbe in un minor gettito complessivo per l'impresa di trasporto che dovrebbe essere recuperato mediante il ricorso al fattore correttivo dei ricavi per il servizio di misura il cui gettito è attualmente recuperato nell'ambito del corrispettivo per il servizio di misura CM^T ;
 - c) nell'ambito della revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, sia opportuno valutare l'eventuale revisione del periodo di applicazione della riduzione del corrispettivo e l'entità dello sconto, nonché le modalità di recupero del gettito;
- la **differenziazione del corrispettivo** debba riflettere i differenti requisiti impiantistici e funzionali cui gli impianti di misura devono sottostare, che inducono differenze nei costi di installazione e manutenzione ; e che, nell'ambito della revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, in coerenza con quanto prospettato negli orientamenti finali possa essere valutata la possibilità di differenziare il corrispettivo CM^{CF} sulla base di due o più classi di Qero previste dalla UNI 9167-3:2020;
 - siano altresì condivisibili le esigenze emerse dalla consultazione con riferimento alla **prevedibilità e stabilità** del corrispettivo CM^{CF} ; al riguardo, si ritiene opportuno valutare, nell'ambito della revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il 6PRT, la possibilità di mantenere il corrispettivo fisso per l'intero periodo di regolazione, eventualmente determinandolo anche sulla base dei costi riconosciuti e delle capacità derivanti da future acquisizioni; eventuali scostamenti tra i ricavi di riferimento riconosciuti per il servizio di misura e il gettito tariffario effettivo sarebbero gestiti nell'ambito del fattore correttivo dei ricavi per il servizio di misura;
 - sui **criteri di riconoscimento dei costi** degli impianti ceduti all'impresa di trasporto:
 - a) i costi relativi agli adeguamenti impiantistici degli impianti ceduti alle imprese di trasporto siano di norma considerati al costo storico come desumibile dai bilanci di esercizio, coerentemente con i criteri di riconoscimento delle immobilizzazioni per il servizio di misura del trasporto;
 - b) i costi accessori di acquisizione (quali costi notarili, imposte e altri oneri riconducibili alla stipula dei contratti), possono essere riconosciuti, anche nell'ipotesi di acquisizione di un impianto completamente ammortizzato, nei limiti di quanto effettivamente capitalizzato e in ogni caso in misura non superiore alla soglia di 10.000 € per singola acquisizione;
 - c) eventuali costi operativi emergenti possano essere trattati nell'ambito dell'attivazione del parametro Z di cui al comma 7.11 della RTTG per la copertura dei costi operativi incrementali registrati a consuntivo derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti;
 - con riferimento ai **costi aggiuntivi** sostenuti dalle imprese di **distribuzione del gas**, si ritiene che i costi di capitale possano essere riconosciuti secondo i criteri previsti

dalla regolazione tariffaria del servizio di distribuzione, di cui alla RTDG; per quanto invece riguarda i costi operativi, si ritiene che specifiche valutazioni sulla natura incrementale dei costi derivanti dal presente provvedimento possano essere svolte in sede di verifica del livello del costo operativo prevista dalla deliberazione 569/2019/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- provvedere al riassetto del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas approvando la “Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)”, che definisce responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*, requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, predefiniti livelli di qualità del servizio, un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio e un sistema di monitoraggio dei requisiti e del rispetto dei livelli di qualità;
- prevedere che:
 - a) entro il 31 gennaio 2022, l’impresa maggiore di trasporto, responsabile della gestione delle informazioni sul portale impianti di misura, definisca, previo coordinamento con le altre imprese di trasporto, il dettaglio delle informazioni e dei dati rilevanti ai fini del censimento impiantistico;
 - b) entro il 30 aprile 2022 l’impresa maggiore di trasporto presenti, previo coordinamento con le altre imprese di trasporto, le proposte di modifica del Codice di rete funzionali all’attuazione del presente provvedimento;
 - c) entro il 30 giugno 2022 le imprese di trasporto completino il censimento impiantistico degli impianti di misura allacciati alla propria rete, e inseriscano i relativi dati nel portale impianti di misura;
 - d) dal 1 gennaio 2023 le imprese di trasporto avviino il monitoraggio del rispetto dei livelli di qualità del servizio, senza conseguente applicazione dei corrispettivi e di indennizzi e penali per il mancato rispetto dei livelli di qualità;
 - e) dal 1 gennaio 2024 decorra l’applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità relativi all’attività di *metering*, nonché gli indennizzi e le penali per il mancato rispetto dei livelli di qualità relativi all’attività di *meter reading*;
 - f) a decorrere dall’anno 2023, entro il 31 marzo di ciascun anno le imprese di trasporto forniscono all’Autorità un rapporto di sintesi contenente gli esiti del monitoraggio del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e dei livelli di qualità del servizio, relativi all’anno precedente, sulla base dei dati raccolti nel portale impianti di misura; nell’ambito di tale rapporto, l’impresa maggiore di trasporto fornisce altresì il programma delle ispezioni previste sugli impianti di misura connessi alle reti di altre imprese di trasporto;
 - g) in sede di prima applicazione, il rapporto di cui alla precedente lettera f) includa anche una descrizione di sintesi degli esiti del censimento impiantistico, nonché un resoconto delle eventuali manifestazioni della volontà di cedere gli impianti di misura da parte degli utenti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;

- prevedere che, dopo un periodo di monitoraggio dei livelli di servizio, sia valutata l'opportunità di rivedere i livelli definiti con il presente provvedimento, con particolare riferimento a quelli resi meno stringenti rispetto a quelli prospettati negli orientamenti finali, e di definire alcuni di essi (in particolare i livelli A, B ed E), su base mensile anziché annuale;
- il riassetto dell'attività di misura fornisca alle imprese di trasporto adeguati strumenti per migliorare l'affidabilità del dato di misura sulla propria rete e per ridurre conseguentemente il valore del GNC e, pertanto, non sia necessario rivedere i livelli di compartecipazione al rischio delle imprese di trasporto rispetto al costo di GNC; eventuali ulteriori considerazioni potranno essere elaborate in esito alla conclusione degli approfondimenti e delle analisi sulle cause e le variazioni del GNC disposte ai sensi del punto 4. della deliberazione 569/2020/R/GAS, nonché tenendo conto degli effetti delle previsioni regolatorie di cui al presente provvedimento;
- modificare la RTTG al fine di prevedere, a decorrere dall'anno 2022 per gli impianti ceduti alle imprese di trasporto da tale anno, una riduzione del corrispettivo CM^{CF} pari al 50% per un periodo di tempo di 4 anni dal momento della cessione;
- modificare la RQTG sopprimendo le disposizioni inerenti all'indicatore di qualità commerciale "*Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura*", ricomprese nella RMTG

DELIBERA

Articolo 1

Criteria di regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale

- 1.1 È approvata la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)", allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Modifiche alla RQTG

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RQTG:
- a) al comma 25.1, la lettera f) è soppressa;
 - b) è soppresso l'articolo 31 sul "*Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura*";
 - c) al comma 32.1, le parole "Articolo 27, Articolo 28 e Articolo 31" sono sostituite con le parole "Articolo 27 e Articolo 28";
 - d) al comma 34.1, Tabella 1, è soppressa la riga n. 6 relativa all'indicatore di cui all'articolo 31;

- e) al comma 41.5 le parole “Articolo 28, Articolo 31 e Articolo 32” sono sostituite con le parole “Articolo 28 e Articolo 32”;
- f) al comma 42.1, lettera e), le parole “Articolo 28, Articolo 31 e Articolo 32” sono sostituite con le parole “Articolo 28 e Articolo 32”.

Articolo 3 **Modifiche alla RTTG**

3.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTTG:

- a) al comma 1.1, dopo la lettera aa), è aggiunta la seguente lettera:
“aa)*bis*. RMTG è la Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale, approvata con deliberazione 512/2021/R/gas”;
- b) all’Articolo 21, dopo il comma 21.3, è aggiunto il seguente comma:
“21.4. A decorrere dall’anno 2022, ai punti di riconsegna nella titolarità delle imprese di trasporto per i quali la titolarità sia stata acquisita, dall’anno 2022, tramite cessione da parte dei clienti finali ai sensi dell’Articolo 6 della RMTG, il corrispettivo CM^{CF} è applicato in misura pari al 50% per un periodo di tempo di 4 anni dal momento della cessione.”.

Articolo 4 **Disposizioni transitorie e finali**

4.1 È dato mandato all’impresa maggiore di trasporto di promuovere un’attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura sulla rete di trasporto di cui al comma 6.1, lettera b), della RMTG. Tali attività sono sviluppate nell’ambito di gruppi di lavoro che coinvolgono, per gli aspetti di interesse, imprese di trasporto, imprese di distribuzione, comitato degli utenti del servizio di trasporto e principali associazioni di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, e riguardano almeno:

- a) le modalità di messa a disposizione dei dati di misura da parte degli altri soggetti responsabili dell’attività di *meter reading* al responsabile del bilanciamento, anche per il tramite di accesso diretto ad un *database*;
- b) le procedure e i flussi informativi, nonché i protocolli di comunicazione dei dati di misura con riferimento a tutta la rete di trasporto; tra gli ambiti di tali attività sono ricompresi i verbali di misura, con particolare attenzione ai criteri per la ricostruzione dei volumi in caso di mancanza del dato e per la successiva validazione;
- c) le tecnologie e le modalità operative più efficaci per garantire la messa a disposizione dei dati al responsabile del *meter reading*.

4.2 L’impresa maggiore di trasporto definisce, entro il 31 gennaio 2022, previo coordinamento con le altre imprese di trasporto, il dettaglio delle informazioni e dei dati rilevanti ai fini del censimento impiantistico di cui all’articolo 20 della RMTG.

- 4.3 L'impresa maggiore di trasporto presenta all'Autorità, entro il 30 aprile 2022, una proposta di aggiornamento del proprio Codice di rete e di eventuali allegati tecnici in attuazione a quanto previsto nella RMTG, assicurando il necessario preventivo coordinamento con le altre imprese di trasporto. Le imprese di trasporto diverse dall'impresa maggiore provvedono ad adeguare i propri Codici di rete sulla base delle modifiche del Codice di rete dell'impresa maggiore, come approvate dall'Autorità. I Codici di rete saranno inoltre aggiornati al fine di tener conto degli esiti dell'attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi connessi al servizio di misura di cui al comma 4.1.
- 4.4 Ai fini del primo conferimento di capacità di trasporto successivamente all'approvazione del Codice di rete di cui al precedente comma 4.3, i titolari di impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto provvedono a sottoscrivere con l'impresa di trasporto sulla cui rete l'impianto di misura risulta allacciato, responsabile dell'attività di *meter reading*, uno specifico accordo di accettazione della disciplina di cui al Codice di rete. La conclusione di tale accordo costituisce condizione necessaria affinché gli impianti consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto possano usufruire del servizio di trasporto.
- 4.5 In sede di prima applicazione, il Rapporto sugli esiti del monitoraggio di cui all'Articolo 21 della RMTG contiene una descrizione di sintesi degli esiti del censimento impiantistico di cui all'Articolo 20 della RMTG, nonché un resoconto delle eventuali manifestazioni della volontà di cedere gli impianti di misura da parte degli utenti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.
- 4.6 Con riferimento al monitoraggio relativo all'anno 2023, in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio relativi all'attività di *metering* l'impresa di trasporto trasmette al titolare dell'impianto, entro il 31 marzo 2024, una notifica che evidenzia i livelli di servizio al di sotto dei livelli prefissati e anticipa l'applicazione dei corrispettivi economici di cui all'Articolo 12 della RMTG.
- 4.7 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ai seguenti gestori del sistema di trasporto: Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Energie Rete Gas S.r.l., Enura S.p.A., GP Infrastrutture Trasporto S.r.l., Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., Società Gasdotti Italia S.p.A., Snam Rete Gas S.p.A.
- 4.8 Il presente provvedimento, la RQTG e la RTTG come risultanti dalle modifiche apportate sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini